

## **Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato**

Conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990

Approvata dall'Assemblea federale il 2 marzo 1993<sup>2</sup>

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato l'11 maggio 1993

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° settembre 1993

(Stato 10 giugno 2003)

---

### *Preambolo*

*Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione,*

considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è quello di raggiungere una maggiore unità fra i suoi membri;

convinti della necessità di perseguire una politica criminale comune tendente alla protezione della società;

considerando che la lotta contro la grande criminalità, che costituisce sempre più un problema di carattere internazionale, richiede l'impiego di metodi moderni ed efficaci su scala internazionale;

ritenuto che uno di tali metodi consiste nel privare i criminali dei proventi dei reati;

considerando che per il raggiungimento di tale fine deve essere anche creato un efficiente sistema di cooperazione internazionale;

*hanno concordato quanto segue:*

## **Capitolo I Definizioni**

### **Art. 1** Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a. «provento» significa ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso può consistere in qualsiasi valore patrimoniale, come definito nel sottoparagrafo b del presente articolo;
- b. «valori patrimoniali» comprende valori patrimoniali in qualsiasi modo descritti, materiali o immateriali, mobili o immobili, nonché documenti legali o strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti valori;

RU **1993** 2386; FF **1992** VI 9

<sup>1</sup> Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> Art. 1 cpv. 1 del DF del 2 mar. 1993 (RU **1993** 2384).

- c. «strumenti» significa qualsiasi oggetto usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;
- d. «confisca» significa una sanzione o misura, ordinata da un'autorità giudiziaria a seguito di una procedura per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un valore patrimoniale;
- e. «reato principale» significa qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati definiti all'articolo 6 della presente Convenzione.

## **Capitolo II**

### **Misure in ambito nazionale**

#### **Art. 2** Confisca

1. Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di procedere alla confisca di strumenti e di proventi, o di valori patrimoniali il cui valore corrisponde a tali proventi.
2. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, può, con dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati o alle categorie di tali reati specificati nella predetta dichiarazione.

#### **Art. 3** Indagini e misure provvisorie

Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di identificare e rintracciare valori patrimoniali che possano formare oggetto di confisca a norma dell'articolo 2 paragrafo 1, nonché di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o alienazione di tali beni.

#### **Art. 4** Poteri e tecniche d'investigazione speciali

1. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura necessarie per conferire alle proprie autorità giudiziarie o alle altre competenti autorità la facoltà di ordinare che documenti bancari, finanziari o commerciali siano messi a disposizione o siano sottoposti a sequestro al fine di attuare i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3. Ciascuna Parte non potrà rifiutarsi di agire a norma delle disposizioni del presente articolo opponendo il segreto bancario.
2. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura necessarie per consentirle di impiegare tecniche investigative che facilitino l'identificazione e l'aumento di proventi, nonché la raccolta delle relative prove. Le predette tecniche possono comprendere provvedimenti intesi alla sorveglianza di conti bancari, osservazioni, intercettazioni di telecomunicazioni, accesso a sistemi computerizzati e ordini di produrre determinati documenti.

**Art. 5** Mezzi giuridici di tutela

Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie ad assicurare che le persone interessate dalle misure di cui agli articoli 2 e 3 dispongono di effettivi rimedi giuridici a tutela dei propri diritti.

**Art. 6** Reati di riciclaggio

1. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna, quando il fatto è commesso intenzionalmente:

- a. la conversione o il trasferimento di valori patrimoniali, sapendo che essi sono proventi, allo scopo di occultare o dissimulare l'illecita provenienza dei valori patrimoniali stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato principale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti;
- b. l'occultamento o la dissimulazione della natura, dell'origine, dell'ubicazione, di atti di disposizione o del movimento di valori patrimoniali, nonché dei diritti di proprietà e degli altri diritti ad essi relativi, sapendo che detti valori patrimoniali sono proventi;

e, fatti salvi i suoi principi costituzionali e i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico:

- c. l'acquisizione, il possesso o l'uso di valori patrimoniali sapendo, nel momento in cui sono ricevuti, che essi sono proventi;
- d. la partecipazione nella commissione di reati che sono stati previsti a norma del presente articolo, l'associazione o il complotto, allo scopo di commettere tali reati, il tentativo di commetterli, nonché l'assistenza, l'istigazione, il favoreggiamento e la prestazione di consigli per la loro commissione.

2. Al fine di dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente articolo:

- a. è irrilevante il fatto che la Parte abbia o non abbia giurisdizione penale in relazione al reato principale;
- b. può prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che hanno commesso il reato principale;
- c. la consapevolezza, l'intenzione e il fine, richiesti come elementi di uno dei reati di cui al predetto paragrafo, possono essere dedotti da circostanze obiettive e di fatto.

3. Ciascuna Parte può prendere le misure che ritiene necessarie per conferire carattere di reato, secondo la propria legge interna, alla totalità o a una parte degli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in uno o in tutti dei seguenti casi:

- a. quando l'autore avrebbe dovuto ritenere che i valori patrimoniali costituivano proventi;
- b. quando l'autore ha agito a fine di lucro;
- c. quando l'autore ha agito per facilitare la continuazione di ulteriori attività criminali.

4. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, può, con dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati principali o alle categorie di tali reati specificati nella predetta dichiarazione.

### **Capitolo III**

#### **Cooperazione internazionale**

#### **Sezione 1:**

##### **Principi di cooperazione internazionale**

##### **Art. 7** Principi generali e misure di cooperazione internazionale

1. Le Parti cooperano fra di loro nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e delle procedure per la confisca di strumenti e di proventi.
2. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di eseguire, alle condizioni previste dal presente capitolo, le richieste:
  - a. di confisca di valori patrimoniali specifici consistenti in proventi o strumenti nonché di confisca di proventi consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro pari al valore dei proventi;
  - b. di assistenza nelle indagini e di misure provvisorie ai fini dell'una o dell'altra forma di confisca di cui alla lettera a che precede.

#### **Sezione 2:**

##### **Assistenza nelle indagini**

##### **Art. 8** Obbligo di prestare assistenza

Le Parti, a richiesta, si prestano la più ampia assistenza possibile per identificare e rintracciare gli strumenti, i proventi e gli altri valori patrimoniali suscettibili di confisca. Rientrano nell'assistenza tutte le misure per acquisire e assicurare la prova dell'esistenza, dell'ubicazione, del movimento, della natura, dello statuto giuridico e dell'ammontare dei valori patrimoniali sopra indicati.

##### **Art. 9** Esecuzione dell'assistenza

L'assistenza a norma dell'articolo 8 viene prestata nei modi consentiti dalla legge interna della Parte richiesta e in conformità con tale legge e, nella misura non incompatibile con essa, secondo le procedure specificate nella richiesta.

**Art. 10** Informazioni spontanee

Senza pregiudicare le proprie indagini o le proprie procedure, ciascuna Parte, senza esserne stata preventivamente richiesta, può trasmettere a un'altra Parte informazioni su strumenti o su proventi se ritiene che la comunicazione di tali informazioni potrebbe aiutare la Parte ricevente ad iniziare o a svolgere indagini o procedure, ovvero potrebbe portare a una richiesta di quest'ultima Parte ai sensi delle disposizioni del presente capitolo.

**Sezione 3:  
Misure provvisorie****Art. 11** Obbligo d'ordinare misure provvisorie

1. A richiesta di un'altra Parte che abbia avviato una procedura penale o un'azione per fini di confisca, ciascuna Parte prende le necessarie misure provvisorie, come il congelamento o il sequestro, allo scopo di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o alienazione di valori patrimoniali che, in un momento successivo, potrebbero formare oggetto di richiesta di confisca o potrebbero servire a soddisfare tale richiesta.

2. La Parte che ha ricevuto una richiesta di confisca a norma dell'articolo 13, se richiesta, adotta le misure indicate nel paragrafo 1 del presente articolo relativamente ai valori patrimoniali che formino oggetto della richiesta o che potrebbero servire a soddisfare la stessa.

**Art. 12** Esecuzione delle misure provvisorie

1. Le misure provvisorie di cui all'articolo 11 sono eseguite nei modi consentiti dalla legge interna della Parte richiesta e in conformità con tale legge e, nella misura non incompatibile con essa, secondo le procedure specificate nella richiesta.

2. Prima di revocare qualsiasi misura provvisoria a norma del presente articolo, in tutti i casi in cui è possibile, la Parte richiesta dà alla Parte richiedente la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura.

**Sezione 4:  
Confisca****Art. 13** Obbligo di confisca

1. La Parte che ha ricevuto da un'altra Parte una richiesta di confisca di strumenti o di proventi situati sul proprio territorio:

- a. esegue l'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente con riferimento a tali strumenti o proventi; oppure
- b. sottopone la richiesta alle proprie competenti autorità allo scopo di ottenere un ordine di confisca e, se questo è ottenuto, lo esegue.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1b del presente articolo, ciascuna Parte è, quando sia necessario, competente per avviare procedure di confisca in base alla propria legge.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano anche in caso di confisca consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi, se i valori patrimoniali che possono essere oggetto dell'esecuzione della confisca si trovano sul territorio della Parte richiesta. In tali casi, quando l'esecuzione della confisca avviene a norma del paragrafo 1, la Parte richiesta, qualora non sia ottenuto il pagamento, soddisfa i propri diritti su qualsiasi valore patrimoniale disponibile a tale scopo.

4. Se la richiesta di confisca riguarda un valore patrimoniale specifico, le Parti possono decidere che la Parte richiesta esegua la confisca sotto forma d'obbligo di pagamento di una somma di denaro corrispondente all'ammontare del valore patrimoniale.

#### **Art. 14** Esecuzione della confisca

1. Le procedure per ottenere ed eseguire la confisca prevista dall'articolo 13 sono disciplinate dalla legge della Parte richiesta.

2. La Parte richiesta è vincolata dagli accertamenti relativi ai fatti nei limiti in cui essi siano stabiliti in una sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria della Parte richiedente, o nei limiti in cui questa sentenza o decisione giudiziaria sia fondata su tali fatti.

3. Ciascuna Parte, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, può, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 2 del presente articolo si applica soltanto subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

4. Se la confisca consiste nell'obbligo di pagare una somma di denaro, la competente autorità della Parte richiesta converte il relativo importo nella propria valuta al tasso di cambio in vigore nel momento in cui è presa la decisione di eseguire la confisca.

5. Nel caso dell'articolo 13 paragrafo 1a, soltanto la Parte richiedente ha diritto di decidere su eventuali richieste di revisione della decisione di confisca.

#### **Art. 15** Valori patrimoniali confiscati

Salvo contrario accordo delle Parti interessate, la Parte richiesta dispone secondo la propria legge interna dei valori patrimoniali da essa confiscati.

#### **Art. 16** Diritto di esecuzione e importo massimo della confisca

1. La richiesta di confisca a norma dell'articolo 13 non pregiudica il diritto della Parte richiedente d'eseguire essa stessa l'ordine di confisca.

2. Nulla della presente Convenzione può essere interpretato in modo da consentire che il valore totale della confisca superi l'importo della somma di denaro specificato nell'ordine di confisca. Qualora una delle Parti ritenga che quanto sopra possa verificarsi, le Parti interessate si consultano allo scopo di evitarlo.

**Art. 17** Pene detentive in caso di inadempienza

Se la Parte richiedente lo ha esplicitamente indicato nella richiesta, la Parte richiesta non può imporre pene detentive in caso d'inadempienza, né altre misure restrittive della libertà personale, come risultato di una richiesta fatta ai sensi dell'articolo 13.

**Sezione 5:**  
**Rifiuto e rinvio della cooperazione**

**Art. 18** Motivi di rifiuto

1. La cooperazione ai sensi del presente capitolo può essere rifiutata se:

- a. la misura richiesta fosse contraria ai principi fondamentali del sistema giuridico della Parte richiesta; o
- b. l'esecuzione della richiesta rischia di pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali della Parte richiesta; o
- c. la Parte richiesta ritiene che l'importanza del caso al quale la richiesta si riferisce non giustifica il compimento della misura richiesta; o
- d. il reato al quale si riferisce la richiesta è di natura politica o fiscale; o
- e. la Parte richiesta ritiene che il compimento della misura richiesta sarebbe contrario al principio «ne bis in idem»; o
- f. il reato al quale la richiesta si riferisce non costituirebbe reato secondo la legge della Parte richiesta se esso fosse stato commesso nell'ambito della sua giurisdizione. Tuttavia, tale motivo di rifiuto è applicabile alla cooperazione prevista dalla sezione 2 soltanto nei limiti in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive.

2. La cooperazione ai sensi della sezione 2, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive, e ai sensi della sezione 3 del presente capitolo può inoltre essere rifiutata se, qualora si trattasse di un caso interno analogo, la legge interna della Parte richiesta non consentirebbe l'adozione delle misure richieste ai fini di indagini o di procedure.

3. Quando la legge della Parte richiesta lo prevede, la cooperazione ai sensi della sezione 2, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive, e ai sensi della sezione 3 del presente capitolo può essere rifiutata, inoltre, se le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti, non fossero consentite dalla legge della Parte richiedente, oppure, per quanto riguarda le competenti autorità della Parte richiedente, se la richiesta non è autorizzata né da un giudice, né da altra autorità giudiziaria, comprese le procure pubbliche, che agiscano in relazione a un reato.

4. La cooperazione ai sensi della sezione 4 del presente capitolo può inoltre essere rifiutata se:

- a. la legge della Parte richiesta non prevede la confisca per il tipo di reato al quale la richiesta stessa si riferisce; o
- b. senza pregiudizio per l'obbligo fissato dall'articolo 13 paragrafo 3, essa fosse contraria ai principi dell'ordinamento interno della Parte richiesta relativi ai limiti della confisca determinati con riguardo al rapporto fra il reato e:
  - i. il vantaggio economico che potrebbe essere considerato come suo provento; oppure
  - ii. i valori patrimoniali che potrebbero essere considerati come strumenti;  
o
- c. secondo la legge della Parte richiesta, la confisca non può essere ordinata o eseguita a causa della prescrizione; o
- d. la richiesta non si riferisce a una precedente condanna né a una decisione di natura giudiziaria, né a una dichiarazione, contenuta in una tale decisione, secondo la quale sono stati commessi uno o più reati, sulla base della quale la confisca è stata ordinata o richiesta; o
- e. la confisca non è eseguibile nella Parte richiedente, o è ancora soggetta a rimedi ordinari di diritto; o
- f. la richiesta si riferisce a un ordine di confisca avente origine da una decisione presa in assenza della persona contro la quale il provvedimento stesso è stato emesso e, a giudizio della Parte richiesta, la procedura avviata dalla Parte richiedente e che ha portato a tale decisione non ha rispettato i diritti minimi di difesa garantiti a favore di tutte le persone accusate di un reato.

5. Ai fini del paragrafo 4f del presente articolo, la decisione non è ritenuta presa in assenza se:

- a. è stata confermata o presa dopo opposizione della persona interessata; o
- b. è stata presa in sede di appello e l'appello è stato interposto dalla persona interessata.

6. Nel valutare, ai fini del paragrafo 4f del presente articolo, se i diritti minimi di difesa sono stati rispettati, la Parte richiesta tiene conto del fatto che la persona interessata abbia deliberatamente cercato di sottrarsi alla giustizia ovvero che tale persona, avendo avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione presa in sua assenza, ha scelto di non farlo. Lo stesso vale quando la persona interessata, cui la citazione a comparire è stata debitamente notificata, abbia deciso di non comparire o di non chiedere un rinvio.

7. Una Parte non può invocare il segreto bancario come motivo per rifiutarsi di cooperare a norma del presente capitolo. Se la propria legge interna così dispone, ciascuna Parte può richiedere che le richieste di cooperazione le quali comportino la rivelazione di segreti bancari venga autorizzata o da un giudice o da altra autorità giudiziaria, comprese le procure pubbliche, che agiscano in relazione ad un reato.

8. Senza pregiudicare il motivo di rifiuto previsto dal paragrafo 1a del presente articolo:

- a. il fatto che la persona nei confronti della quale s'indaga o è stato emesso un ordine di confisca, da parte delle autorità della Parte richiedente, sia una persona giuridica non può essere invocato dalla Parte richiesta come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente capitolo;
- b. il fatto che una persona fisica contro la quale sia stato emesso un ordine di confisca di proventi sia deceduta in seguito, o il fatto che una persona giuridica contro la quale sia stato emesso un ordine di confisca di proventi sia stata sciolta in seguito, non può essere invocato come impedimento all'assistenza a norma dell'articolo 13 paragrafo 1a.

#### **Art. 19** Rinvio

La Parte richiesta può rinviare l'esecuzione della richiesta qualora i relativi atti pregiudicassero indagini o procedimenti in corso da parte delle proprie autorità.

#### **Art. 20** Accoglimento parziale o condizionato della richiesta

Prima di rifiutare o di rinviare la cooperazione ai sensi del presente capitolo, la Parte richiesta valuta, se del caso dopo essersi consultata con la Parte richiedente, se la richiesta possa essere accolta parzialmente o a determinate condizioni da essa ritenute necessarie.

### **Sezione 6: Notificazione e tutela dei diritti dei terzi**

#### **Art. 21** Notificazione di documenti

1. Le Parti si prestano assistenza nella misura più ampia possibile per quanto riguarda la notificazione di documenti giudiziari alle persone interessate da misure provvisorie e da confisca.

2. Nulla del presente articolo può essere interpretato nel senso di ostacolare:

- a. la possibilità di trasmettere documenti giudiziari per posta direttamente a persone all'estero;
- b. la possibilità per gli ufficiali giudiziari, i funzionari e le altre competenti autorità della Parte d'origine di procedere alla notificazione di documenti giudiziari direttamente attraverso le autorità consolari della predetta Parte o attraverso gli ufficiali giudiziari, i funzionari e le altre competenti autorità della Parte di destinazione,

a meno che la Parte di destinazione non faccia una dichiarazione contraria al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.

3. In caso di notificazione di documenti giudiziari a persone all'estero, interessate da misure provvisorie o da ordini di confisca decisi nella Parte d'origine, quest'ultima deve indicare i rimedi giuridici di cui, secondo la propria legge, le persone interessate possono avvalersi.

**Art. 22** Riconoscimento delle decisioni straniere

1. Nell'esaminare le richieste di cooperazione ai sensi delle sezioni 3 e 4, la Parte richiasta riconosce qualsiasi decisione giudiziaria presa nella Parte richiedente per quanto riguarda i diritti rivendicati dai terzi.

2. Il riconoscimento può essere rifiutato se:

- a. i terzi non hanno avuto sufficiente possibilità di far valere i propri diritti; o
- b. la decisione è incompatibile con altra decisione già presa nella Parte richiasta sulla stessa questione; o
- c. esso è contrario all'ordine pubblico della Parte richiasta; o
- d. la decisione è stata presa in violazione delle disposizioni della legge della Parte richiasta in materia di competenza esclusiva.

**Sezione 7:**  
**Norme procedurali e altre norme generali****Art. 23** Autorità centrale

1. Le Parti designano un'autorità centrale o, se necessario, più autorità centrali competenti a trasmettere le richieste formulate ai sensi del presente capitolo, a rispondervi e a eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione.

2. Ciascuna Parte, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo delle autorità designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

**Art. 24** Comunicazione diretta

1. Le autorità centrali comunicano direttamente tra di loro.

2. In caso di urgenza, le richieste e le comunicazioni di cui al presente capitolo possono essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie, comprese le procure pubbliche, della Parte richiedente a tali autorità giudiziarie della Parte richiasta. In questi casi copia dell'atto deve essere contemporaneamente trasmessa all'autorità centrale della Parte richiasta per il tramite dell'autorità centrale della Parte richiedente.

3. Le richieste e le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere trasmesse per il tramite dell'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (Interpol).

4. Se la richiesta è fatta a norma del paragrafo 2 del presente articolo e l'autorità non è competente per darvi seguito, detta autorità la trasmette alla competente autorità nazionale informandone direttamente la Parte richiedente.

5. Le richieste o le comunicazioni di cui alla sezione 2 del presente capitolo, che non comportano misure coercitive, possono essere trasmesse dalle autorità competenti della Parte richiedente direttamente alle autorità competenti della Parte richiesta.

**Art. 25** Forma delle richieste e lingua

1. Tutte le richieste di cui al presente capitolo devono essere fatte per scritto. Possono essere impiegati i moderni mezzi di telecomunicazione come il telefax.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, non è prescritta la traduzione delle richieste e degli allegati.
3. All'atto della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, ciascuna Parte può trasmettere al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione dalla quale risulti che si riserva il diritto di domandare che le richieste a essa trasmesse e gli allegati siano accompagnati da una traduzione nella propria lingua, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella di tali lingue che indicherà. La Parte in questione può, nella stessa occasione, dichiararsi pronta ad accettare traduzioni in qualsiasi altra lingua che indicherà. Le altre Parti possono applicare la regola della reciprocità.

**Art. 26** Legalizzazione

I documenti trasmessi a norma del presente capitolo sono esenti da ogni formalità di legalizzazione.

**Art. 27** Contenuto della richiesta

1. Ogni richiesta di cooperazione a norma del presente capitolo deve indicare specificatamente:
  - a. l'autorità che fa la richiesta e quella che conduce le indagini o il procedimento;
  - b. l'oggetto e i motivi della richiesta;
  - c. la pratica, compresi i fatti rilevanti (come data, luoghi e circostanze del reato) delle indagini o della procedura, fatta eccezione per il caso di richiesta di notificazione;
  - d. nella misura in cui la cooperazione comporta misure coercitive:
    - i) il testo delle disposizioni di legge oppure, se ciò non è possibile, il testo di una dichiarazione in merito alle disposizioni di legge applicabili; e
    - ii) l'indicazione che le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti, potrebbero essere adottate nel territorio della Parte richiedente, secondo la legge di tale Parte;
  - e. se necessario, e per quanto possibile,
    - i) particolari relativi alla persona o alle persone interessate, compresi nomi, date e luoghi di nascita, nazionalità, luoghi in cui si trovano e, nel caso di persone giuridiche, le sedi; e

- ii) i valori patrimoniali con riferimento ai quali viene richiesta la cooperazione, l'ubicazione, il rapporto con la persona o con le persone interessate, le eventuali relazioni con il reato, nonché tutte le informazioni disponibili in merito ad altre persone interessate ai valori patrimoniali stessi; e
- f. tutte le particolari procedure che la Parte richiedente desidera siano seguite.
2. La richiesta di misura provvisoria ai sensi della sezione 3, in relazione al sequestro di valori patrimoniali che potrebbero formare oggetto di ordine di confisca consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro, deve inoltre indicare l'importo massimo che si intende realizzare attraverso i valori patrimoniali in questione.
3. Oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, le richieste ai sensi della sezione 4 devono contenere:
- a. nel caso dell'articolo 13 paragrafo 1a:
    - i) una copia autentica dell'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente e una dichiarazione dei motivi sulla base dei quali il provvedimento è stato emesso, se tali motivi non sono indicati nell'ordine stesso;
    - ii) una dichiarazione delle competenti autorità della Parte richiedente dalla quale risulti che l'ordine di confisca è eseguibile e non soggetto a rimedi giuridici ordinari;
    - iii) l'indicazione della misura nella quale l'esecuzione del provvedimento è richiesta; e
    - iv) informazioni sulla necessità di adottare misure provvisorie;
  - b. nel caso dell'articolo 13 paragrafo 1b, un'esposizione dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente, tale da consentire alla Parte richiesta di domandare il provvedimento secondo la propria legge interna;
  - c. se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, documenti che comprovino tale circostanza.

**Art. 28**            Richieste insufficienti

1. Se la richiesta non è conforme alle disposizioni del presente capitolo, ovvero le informazioni fornite non sono sufficienti a consentire alla Parte richiesta di trattare la richiesta medesima, detta Parte può domandare alla Parte richiedente di modificare la domanda o di completarla con ulteriori informazioni.
2. La Parte richiesta può fissare un termine per la ricezione di tali modifiche o informazioni.
3. In attesa delle modifiche o informazioni relative a una richiesta presentata ai sensi della sezione 4 del presente capitolo, la Parte richiesta può adottare le misure di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capitolo.

**Art. 29** Pluralità di richieste

1. Se la Parte richiesta riceve più di una richiesta ai sensi della sezione 3 o 4 del presente capitolo con riferimento alla stessa persona o agli stessi valori patrimoniali, la pluralità di domande non impedisce a detta Parte di trattare le domande che comportino l'adozione di misure provvisorie.
2. In caso di pluralità di domande a norma della sezione 4 del presente capitolo, la Parte richiesta considera l'opportunità di consultarsi con le Parti richiedenti.

**Art. 30** Obbligo di motivare

La Parte richiesta deve fornire i motivi per cui decide di negare, rinviare o sottoporre a condizioni qualsiasi cooperazione prevista dal presente capitolo.

**Art. 31** Informazioni

1. La Parte richiesta informa immediatamente la Parte richiedente:
  - a. dell'attività avviata a seguito di una richiesta presentata ai sensi del presente capitolo;
  - b. del risultato finale degli atti compiuti sulla base della richiesta;
  - c. della decisione di negare, rinviare o sottoporre a condizioni, in tutto o in parte, qualsiasi cooperazione ai sensi del presente capitolo;
  - d. di qualsiasi circostanza che renda impossibile il compimento degli atti richiesti o che verosimilmente li ritarderà in modo sostanziale; e
  - e. nel caso di misure provvisorie adottate a seguito di richiesta presentata ai sensi della sezione 2 o 3 del presente capitolo, delle disposizioni della propria legge interna che porterebbero automaticamente alla revoca della misura provvisoria.
2. La Parte richiedente informa immediatamente la Parte richiesta:
  - a. di qualsiasi revisione, decisione o qualsiasi altro fatto in forza del quale l'ordine di confisca cessa di essere in tutto o in parte eseguibile; e
  - b. di qualsiasi cambiamento di fatto o di diritto, a seguito del quale gli atti a norma del presente capitolo non risultino più giustificati.
3. Se una Parte, sulla base di uno stesso ordine di confisca, richiede la confisca a più di una Parte, essa deve dare comunicazione della richiesta a tutte le Parti interessate all'esecuzione.

**Art. 32** Limitazione dell'uso

1. La Parte richiesta può subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni o le prove ottenute non siano, senza il suo preventivo consenso, usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.

2. Ciascuna Parte può, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che, senza previo consenso, le informazioni o le prove da essa fornite a norma del presente capitolo non possono essere usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per fini d'indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

#### **Art. 33** Riservatezza

1. La Parte richiedente può esigere che la Parte richiesta mantenga riservati i fatti e la sostanza della richiesta, tranne che nella misura necessaria all'esecuzione della domanda stessa. Se la Parte richiesta non può soddisfare la condizione della riservatezza, essa lo comunica immediatamente alla Parte richiedente.

2. La Parte richiedente, se ciò non è contrario ai principi fondamentali della legge nazionale e se ne viene fatta richiesta, mantiene riservate tutte le prove e le informazioni fornite dalla Parte richiesta, tranne che e nella misura in cui la rivelazione sia necessaria ai fini delle indagini o delle procedure indicate nella richiesta.

3. Fatte salve le disposizioni della legge interna, la Parte che ha ricevuto informazioni spontanee ai sensi dell'articolo 10 deve uniformarsi a tutte le condizioni di riservatezza chieste dalla Parte che ha fornito le informazioni. Se la Parte non può soddisfare tali requisiti, lo comunica immediatamente alla Parte trasmittente.

#### **Art. 34** Spese

Le spese ordinarie d'esecuzione della richiesta sono a carico della Parte richiesta. Qualora siano necessarie spese notevoli o di natura straordinaria ai fini dell'esecuzione della richiesta, le Parti si consultano allo scopo di concordare le condizioni dell'esecuzione della richiesta e i criteri di ripartizione dei costi.

#### **Art. 35** Danni e interessi

1. Qualora venga promossa azione legale per il riconoscimento della responsabilità per danni derivanti da azioni od omissioni relative alla cooperazione ai sensi del presente capitolo, le Parti interessate prevedono di consultarsi, nei casi in cui ciò sia opportuno, per fissare il criterio di ripartizione delle somme da versare a titolo di risarcimento.

2. La Parte che sia stata chiamata in causa per danni provvede a informare l'altra Parte se detta altra Parte possa avere interesse nella causa stessa.

## Capitolo IV

### Disposizioni finali

#### Art. 36 Firma ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione. Gli Stati possono esprimere il proprio consenso ad essere vincolati mediante:

- a. firma senza riserva di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione;
- b. firma con riserva di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione, seguita da ratificazione, d'accettazione o d'approvazione.

2. Gli strumenti di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data alla quale tre Stati, dei quali almeno due devono essere membri del Consiglio d'Europa, abbiano espresso il consenso a essere vincolati alla Convenzione secondo le disposizioni del paragrafo 1.

4. Nei riguardi degli Stati firmatari che esprimono successivamente il consenso a essere vincolati dalla Convenzione, questa entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data alla quale essi hanno espresso il consenso a essere vincolati dalla Convenzione secondo le disposizioni del paragrafo 1.

#### Art. 37 Adesione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato gli Stati contraenti della Convenzione, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio, che non abbia partecipato alla sua elaborazione, ad accedere alla Convenzione, in virtù di decisione presa con maggioranza prevista dall'articolo 20d dello Statuto del Consiglio d'Europa<sup>3</sup> e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di far parte del Comitato.

2. Riguardo agli Stati che hanno aderito, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

#### Art. 38 Applicazione territoriale della Convenzione

1. Ogni Stato può designare, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, il territorio o i territori cui si applica la presente Convenzione.

<sup>3</sup> RS 0.192.030

2. Ogni Stato può in qualunque altro momento, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Riguardo a tale territorio la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della predetta dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei precedenti due paragrafi può, per quanto concerne i territori indicati nella medesima, essere ritirata inviando comunicazione diretta al Segretario Generale. Il ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale.

#### **Art. 39** Relazione con altre convenzioni e accordi

1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali multilaterali su materie specifiche.

2. Le Parti contraenti della Convenzione possono concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali sulle materie oggetto della presente Convenzione, allo scopo d'integrare o rafforzare le sue disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.

3. Se due o più Parti contraenti hanno già concluso un accordo o un trattato su una materia oggetto della Convenzione, o hanno altrimenti stabilito i loro rapporti per quanto riguarda tale materia, dette Parti hanno facoltà di applicare l'accordo o il trattato, ovvero di regolare i predetti rapporti secondo quanto concordato invece che secondo la presente Convenzione, se ciò facilita la cooperazione internazionale.

#### **Art. 40** Riserve

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, dichiarare di fare uso di una o più riserve previste dall'articolo 2 paragrafo 2, dall'articolo 6 paragrafo 4, dall'articolo 14 paragrafo 3, dall'articolo 21 paragrafo 2, dall'articolo 25 paragrafo 3 e dall'articolo 32 paragrafo 2. Nessun'altra riserva è ammessa.

2. Lo Stato che abbia formulato una riserva a norma del paragrafo precedente può ritirarla del tutto o in parte inviando comunicazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto alla data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale.

3. La Parte contraente che abbia formulato una riserva a proposito di una disposizione della presente Convenzione non può richiedere l'applicazione di tale disposizione a un'altra Parte; essa può tuttavia, se la riserva è parziale o condizionata, chiedere l'applicazione della disposizione nei limiti in cui essa stessa l'abbia accettata.

**Art. 41** Modificazioni

1. Modificazioni della presente Convenzione possono essere proposte da qualsiasi Parte contraente e devono essere comunicate dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri del Consiglio stesso e a ogni Stato non membro che abbia aderito, o sia stato inviato ad aderire, alla presente Convenzione a norma dell'articolo 37.
2. Ogni modificazione proposta da una Parte contraente è comunicata al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, che sottopone il parere sulla modificazione proposta al Comitato dei Ministri.
3. Il Comitato dei Ministri esamina la modificazione proposta e il parere fornito dal Comitato Europeo per i Problemi Criminali e può adottare la modificazione.
4. Il testo di ogni modificazione adottato dal Comitato dei Ministri a norma del paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti contraenti per accettazione.
5. Ogni modificazione adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data nella quale tutte le Parti abbiano comunicato al Segretario Generale la propria accettazione della stessa.

**Art. 42** Componimento delle vertenze

1. Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali del Consiglio d'Europa dev'essere tenuto informato sull'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione.
2. In caso di vertenza sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, le Parti contraenti devono cercare di comporre la vertenza con negoziati o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta, compreso il deferimento della vertenza al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, a un tribunale arbitrale la cui decisione sarà vincolante per le Parti, o alla Corte Internazionale di Giustizia, a seconda di quanto le Parti interessate decidono di comune accordo.

**Art. 43** Denuncia

1. Ciascuna Parte contraente può in qualsiasi momento denunciare la presente Convenzione mediante atto diretto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale.
3. La presente Convenzione, in ogni caso, permane in vigore per quanto riguarda l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 14, delle confische delle quali sia stata fatta richiesta in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, prima della data alla quale la denuncia ha effetto.

**Art. 44** Comunicazioni

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa provvede a comunicare agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che abbiano aderito alla presente Convenzione:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione a norma degli articoli 36 e 37;
- d. ogni riserva formulata in base all'articolo 40 paragrafo 1;
- e. ogni altro atto, notificazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, l'8 novembre 1990, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, a ogni Stato non membro che abbia partecipato all'elaborazione della presente Convenzione e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

*(Seguono le firme)*

**Campo di applicazione della Convenzione il 20 novembre 2002<sup>4</sup>**

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)	Entrata in vigore
Albania*	31 ottobre 2001	1° febbraio 2002
Andorra*	28 luglio 1999	1° novembre 1999
Australia*	31 luglio 1997	1° novembre 1997
Austria*	7 luglio 1997	1° novembre 1997
Belgio*	28 gennaio 1998	1° maggio 1998
Bulgaria*	2 giugno 1993	1° ottobre 1993
Cipro*	15 novembre 1996	1° marzo 1997
Croazia*	11 ottobre 1997	1° febbraio 1998
Danimarca*	19 novembre 1996	1° marzo 1997
Estonia*	10 maggio 2000	1° settembre 2000
Finlandia*	9 marzo 1994	1° luglio 1994
Francia*	8 ottobre 1996	1° febbraio 1997
Germania*	16 settembre 1998	1° gennaio 1999
Grecia*	22 giugno 1999	1° ottobre 1999
Irlanda*	28 novembre 1996	1° marzo 1997
Islanda*	21 ottobre 1997	1° febbraio 1998
Italia*	20 gennaio 1994	1° maggio 1994
Lettonia*	1° dicembre 1998	1° aprile 1999
Liechtenstein*	9 novembre 2000	1° marzo 2001
Lituania*	20 giugno 1995	1° ottobre 1995
Lussemburgo*	12 settembre 2001	1° gennaio 2002
Macedonia*	19 maggio 2000	1° settembre 2000
Malta*	19 novembre 1999	1° marzo 2000
Moldova*	30 maggio 2002	1° settembre 2002
Monaco*	10 maggio 2002 A	1° settembre 2002
Norvegia*	16 novembre 1994	1° marzo 1995
Paesi Bassi*	10 maggio 1993	1° settembre 1993
Antille olandesi*	7 aprile 1999	1° agosto 1999
Aruba*	7 aprile 1999	1° agosto 1999
Polonia*	20 dicembre 2000	1° aprile 2001
Portogallo*	19 ottobre 1998	1° febbraio 1999
Regno Unito*	28 settembre 1992	1° settembre 1993
Guernsey*	24 settembre 2002	1° gennaio 2003
Isola di Man*	19 gennaio 1995	1° maggio 1995
Repubblica Ceca*	19 novembre 1996	1° marzo 1997
Romania*	6 agosto 2002	1° dicembre 2002
Russia*	2 agosto 2001	1° dicembre 2001
San Marino*	12 ottobre 2000	1° febbraio 2001

<sup>4</sup> Il campo d'applicazione e le riserve e dichiarazioni delle convenzioni di cui il Consiglio d'Europa è depositario sono a disposizione sulla seguente pagina internet, costantemente aggiornata: <http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm> (v. convenzione n° 141).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Slovacchia*	7 maggio	2001	1° settembre	2001
Slovenia*	23 aprile	1998	1° agosto	1998
Spagna*	6 agosto	1998	1° dicembre	1998
Svezia*	15 luglio	1996	1° novembre	1996
Svizzera*	11 maggio	1993	1° settembre	1993
Ucraina*	26 gennaio	1998	1° maggio	1998
Ungheria*	2 marzo	2000	1° luglio	2000

\* Con le riserve e dichiarazioni qui appresso.

## Riserve e dichiarazioni

### Albania

#### *Dichiarazione – articolo 23*

Conformemente all'articolo 23 della Convenzione l'Albania designa come autorità centrale il Dipartimento per il coordinamento della lotta contro il riciclaggio di denaro.

L'indirizzo del Dipartimento è il seguente:

Ministère des Finances d'Albanie  
Rruga «Deshmoret e Kombit»  
Tirana – Albanie  
téléphone: + 355 42 486 40  
fax: + 355 42 486 40  
e-mail: info@minfin.gov.al

### Andorra

#### *Riserva all'articolo 2*

Conformemente all'articolo 2 paragrafo 2 lo Stato di Andorra precisa che il paragrafo 1 dell'articolo 2 si applica unicamente ai reati penali o alle categorie di tali reati specificati nella legislazione interna andorriana in materia di riciclaggio di denaro o di proventi di reato.

#### *Riserva all'articolo 6*

Conformemente all'articolo 6 paragrafo 4 lo Stato di Andorra precisa che il paragrafo 1 dell'articolo 6 si applica unicamente ai reati principali o categorie di tali reati principali specificati nella legislazione interna andorriana in materia di riciclaggio di denaro o di proventi di reato.

*Riserva all'articolo 14*

Conformemente all'articolo 14 paragrafo 3 lo Stato di Andorra dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica soltanto subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del sistema giuridico andorrano.

*Riserva all'articolo 21*

Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 lo Stato di Andorra precisa che la notificazione di documenti giudiziari deve essere trasmessa direttamente attraverso l'autorità centrale vale a dire l'amministrazione di giustizia o il presidente della «Batllia».

*Riserva all'articolo 25*

Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 la dichiarazione trasmessa allo Stato di Andorra deve essere redatta o tradotta in catalano, spagnolo, francese o inglese.

*Riserva all'articolo 32*

Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 le informazioni o le prove fornite dallo Stato andorrano in virtù del presente capitolo non possono, senza suo preventivo consenso, essere usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

*Dichiarazione – articolo 23*

Conformemente all'articolo 23 paragrafo 2 l'autorità centrale è:

L'administration de justice ou le Président de la «Batllia»  
Edifici de les Columnes  
Avinguda Tarragona  
Andorra la Vella  
Principat d'Andorra  
téléphone: + 861 661  
fax: + 867 661

*Dichiarazione*

Il sistema giuridico andorrano contempla quasi tutte le misure elencate nella Convenzione di Strasburgo per cui l'adesione alla medesima richiede solo lievi adeguamenti del proprio sistema giuridico che saranno presi in considerazione nei prossimi sviluppi legislativi. Dal profilo del rispetto dei diritti e degli obblighi che implica l'adesione alla Convenzione, senza pertanto rinunciare alle caratteristiche specifiche della legislazione interna, in particolare per quanto concerne la tutela delle libertà individuali e dei diritti di terzi in buona fede nonché la preservazione della sovranità nazionale e dell'interesse generale, lo Stato di Andorra si impegna ad assumere gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Strasburgo nella lotta contro il riciclaggio di denaro e i proventi di reato e a collaborare attraverso le proprie autorità giudiziarie con gli altri Stati che aderiscono alla Convenzione.

**Australia***Riserva all'articolo 21*

Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 l'Australia dichiara che i documenti giudiziari devono essere notificati unicamente attraverso la propria autorità centrale.

*Riserva all'articolo 25*

Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 l'Australia dichiara di riservarsi la facoltà di esigere che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in inglese.

*Riserva all'articolo 32*

Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 l'Australia dichiara che le informazioni o gli elementi di prova da essa forniti a norma del capitolo III della Convenzione non possono, senza il proprio consenso, essere usati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

*Dichiarazione – articolo 23*

In conformità dell'articolo 23 paragrafo 2 il Governo australiano dichiara che l'autorità centrale designata in applicazione dell'articolo 23 paragrafo 1 è la seguente:

Mutual Assistance Unit  
International Branch  
Criminal Law Division  
Attorney-General's Department  
Robert Garran Offices  
National Circuit  
Barton Act 2600 – Australia

**Austria***Riserva all'articolo 6*

In conformità dell'articolo 6 paragrafo 4 la Repubblica d'Austria dichiara che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati principali («Verbrechen») in virtù della legislazione penale austriaca (par. 17 del Codice penale austriaco).

*Riserva all'articolo 21*

Le modalità di notificazione dei documenti giudiziari, previste nell'articolo 21 paragrafo 2, sono applicate in Austria soltanto se contemplate da altri trattati bilaterali o multilaterali.

*Dichiarazione – articolo 23*

L'autorità centrale ai sensi dell'articolo 23 è la seguente:

Bundesministerium für Justiz  
Museumsstrasse 7  
1070 Wien

**Belgio***Dichiarazione – articolo 23*

In virtù dell'articolo 23 paragrafo 1 il Belgio dichiara che l'autorità centrale designata è il

Ministère de la Justice  
Administration de la légalisation pénale et des droits de l'homme  
Service des cas individuels en matière de coopération judiciaire internationale  
115 Bd de Waterloo  
B-1000 Bruxelles

**Bulgaria***Riserva all'articolo 14*

Conformemente all'articolo 14 paragrafo 3 la Repubblica di Bulgaria dichiara che le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applicano soltanto subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

*Riserva all'articolo 25*

Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione la Repubblica di Bulgaria dichiara di esigere, in ogni caso particolare, che le richieste e gli allegati a essa trasmessi in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, siano accompagnati da una traduzione in lingua bulgara o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella di tali lingue che indicherà.

*Riserva all'articolo 32*

Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione la Repubblica di Bulgaria dichiara che le informazioni o gli elementi di prova da essa forniti in virtù del capitolo III della Convenzione non possono, senza il proprio consenso, essere utilizzati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

*Dichiarazione – articolo 15*

Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 15 della Convenzione la Repubblica di Bulgaria dichiara di auspicare la conclusione di accordi di reciprocità che prevedano la restituzione dei valori patrimoniali sui quali può rivendicare diritti e che sono stati confiscati da una Parte.

**Cipro***Riserva all'articolo 2<sup>5</sup>*

## Confisca

Conformemente all'articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione la Repubblica di Cipro dichiara che il paragrafo 1 di questo articolo si applica ai reati principali passibili di una pena di oltre un anno di detenzione.

*Riserva all'articolo 6<sup>6</sup>*

## Reati di riciclaggio

Conformemente all'articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione la Repubblica di Cipro dichiara che il paragrafo 1 di questo articolo si applica ai reati principali specificati nella propria legislazione interna pertinente, vale a dire i reati passibili di una pena di oltre un anno di detenzione.

*Riserva all'articolo 14*

Conformemente all'articolo 14 paragrafo 3 il paragrafo 2 del presente articolo si applica soltanto subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

*Riserva all'articolo 21*

Conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 21 i documenti giudiziari devono essere trasmessi soltanto per il tramite dell'autorità centrale cipriota, vale a dire il Ministero della Giustizia e dell'Ordine Pubblico.

*Riserva all'articolo 25*

Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 la Repubblica di Cipro si riserva la facoltà di esigere che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in lingua inglese che è una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

*Riserva all'articolo 32*

Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 le informazioni o gli elementi di prova trasmessi dalla Repubblica di Cipro in virtù della Convenzione non possono, senza il proprio consenso, essere usati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

<sup>5</sup> La riserva qui di seguito, formulata il 15.11.1996 all'atto del deposito dello strumento di ratifica:

«Conformemente al par. 2 dell'art. 2, il par. 1 di detto articolo si applica soltanto ai reati specificati nella propria legislazione interna pertinente.»

è stata emendata/ritirata parzialmente con effetto a decorrere dal 7.11.2001.

<sup>6</sup> La riserva qui di seguito, formulata il 15.11.1996, all'atto del deposito dello strumento di ratifica:

«Conformemente al par. 4 dell'art. 6, il par. 1 del detto articolo si applica soltanto ai reati principali specificati nella propria legislazione interna pertinente.»

è stata emendata/ritirata parzialmente con effetto a decorrere dal 7.11.2001.

*Dichiarazione – articolo 23*

Conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 23 l'autorità designata in applicazione del paragrafo 1 di questo articolo è il:

Ministère de la Justice et de l'Ordre Public  
Nicosie - Chypre

**Croazia***Dichiarazione – articolo 23*

la Repubblica di Croazia dichiara che l'autorità centrale designata in applicazione dell'articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione è il

Ministère de l'Intérieur de la République de Croatie  
Ulica grada Vukovara 33  
10000 Zagreb

**Danimarca***Riserva all'articolo 67**Riserva all'articolo 21*

Per quanto concerne l'articolo 21 paragrafo 2 la Danimarca si riserva il diritto di applicare le disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

*Riserva all'articolo 25*

Per quanto concerne l'articolo 25 paragrafo 3 le richieste e gli allegati provenienti da Paesi diversi da Germania, Austria, Francia, Irlanda, Norvegia, Regno Unito e Svezia devono essere accompagnati da una traduzione in lingua danese o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa; per quanto concerne i documenti voluminosi, la Danimarca si riserva il diritto di esigere, secondo i casi, una traduzione in danese o di far tradurre detti documenti addossandone le spese alla Parte richiedente.

<sup>7</sup> La riserva qui di seguito, formulata il 19.11.1996 all'atto del deposito dello strumento di ratifica:

«L'art. 6 par. 1 si applica soltanto ai reati qualificati che, ai sensi del diritto danese, possono dar luogo in ogni momento a ricettazione non da ultimo la ricettazione di stupefacenti ai sensi dell'art. 191 A della legge penale tra cui la ricettazione in relazione con il furto, possesso illegale di oggetti trovati, sottrazione di denaro, truffa, frode informatica, abuso di fiducia, ricatto, appropriazione indebita, furto qualificato e importazione fraudolenta qualificata ai sensi dell'art. 284 della legge penale.»  
è stata ritirata con effetto a decorrere dal 6.7.2001.

*Dichiarazione – articolo 23*

Il Governo della Danimarca ha designato il

Ministère de la Justice  
Slotsholmsgade 10  
1216 Copenhagen K - Danemark

come autorità competente in virtù dell'articolo 23 della Convenzione.

*Dichiarazione – articolo 38*

Sino a nuovo avviso, la Convenzione non si applica alle Isole Féroé e Groenland.

**Estonia***Riserva all'articolo 21*

Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione i documenti giudiziari devono essere notificati dal Ministero di Giustizia.

*Riserva all'articolo 25*

Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 le richieste e gli allegati trasmessi alla Repubblica d'Estonia devono essere accompagnati da una traduzione in lingua inglese.

*Dichiarazione – articolo 23*

Conformemente all'articolo 23 paragrafo 1 l'autorità centrale è il:

Ministère de la Justice  
Tõnismägi Street, 5a  
EE-15191 Tallinn

**Finlandia***Riserva all'articolo 25*

Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 le richieste e gli allegati devono essere redatti in finlandese, svedese, danese, norvegese o inglese, francese o tedesco o essere accompagnati da una traduzione in una di queste lingue.

*Dichiarazione – articolo 23*

Autorità centrale:

Ministry of Justice  
Eteläesplanadi 10  
P.O. Box 1  
SF-00131 Helsinki - Finland  
téléphone: (19) 358-0-18251  
fax (19) 358-0-1825224

Liaison Officer  
Senior Ministerial Secretary  
Hannu Taimisto

**Francia***Dichiarazione – articolo 23*

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione l'autorità centrale designata dalla Repubblica francese in applicazione dell'articolo 23 paragrafo 1 è la seguente:

Ministère de la Justice  
Direction des affaires criminelles et des grâces  
Bureau de l'entraide répressive internationale  
13 Place Vendôme  
75042 PARIS Cedex 01

*Dichiarazione – articolo 38*

Conformemente all'articolo 38 della Convenzione il Governo della Repubblica francese dichiara che la Convenzione si applica all'insieme del territorio della Repubblica con riserva, per quanto concerne i territori d'Oltremare, dell'entrata in vigore nei confronti di questi territori del nuovo codice penale che sarà oggetto di una notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

**Germania***Riserva all'articolo 6*

L'articolo 6 paragrafo 1 si applica unicamente ai reati principali o alle categorie di reati principali seguenti:

1. i delitti (art. 12 par. 1 del Codice penale tedesco – StGB), vale a dire atti illeciti passibili di una pena privativa della libertà di almeno un anno;
2. i delitti di corrottibilità (art. 332 par. 1 in connessione con il par. 3 StGB) e di corruzione (art. 334 StGB);
3. i delitti ai sensi dell'articolo 29 paragrafo 1 primo periodo punto 1 della legge sugli stupefacenti (Betäubungsmittelgesetz) o ai sensi dell'articolo 29 paragrafo 1 punto 1 della legge sul controllo dei prodotti di base (Grundstoffüberwachungsgesetz);
4. i delitti di contrabbando professionale violento e commessi da associazioni a delinquere (art. 373 del codice fiscale tedesco – Abgabenordnung) o ricettazione professionale di merci non dichiarate alle imposte (art. 374 del codice fiscale), parimenti in connessione con l'articolo 12 paragrafo 1 della legge sull'organizzazione comune dei mercati (Gesetz zur Durchführung der Gemeinsamen Marktorganisationen);
5. i delitti commessi a titolo professionale o da un membro di un'associazione a delinquere finalizzata a commettere in modo continuativo uno degli atti enumerati qui di seguito: tratta degli esseri umani (art. 180 b StGB), prosenetismo (art. 181 a StGB), furto (art. 242 StGB), appropriazione indebita (art. 246 StGB), ricatto (art. 253 StGB), ricettazione (art. 259 StGB), frode (art. 263 StGB), frode informatica (art. 263a StGB), frode alle sovvenzioni (art. 264 StGB), abuso di fiducia (art. 266 StGB), falso in scrittura (art. 267

StGB), falsificazione di dati per l'accertamento della prova (art. 269 StGB), organizzazione illecita del gioco d'azzardo (art. 284 StGB), trattamento illecito dei rifiuti pericolosi (art. 326, par. 1, 2 e 4 StGB), trattamento illecito di materie radioattive e altre sostanze e merci pericolose (art. 328, par. 1, 2 e 4 StGB), deposito illegale di domande d'asilo (art. 84 della legge sulla procedura d'asilo – AsylVfG), passaggio di clandestini (art. 92 a) della legge sugli stranieri – AuslG);

6. I delitti (Vergehen) commessi da un membro di un'associazione criminale (art. 129 StGB). (I delitti sono atti illeciti passibili di una pena privativa della libertà di meno di un anno o di una multa, art. 12 par. 2 StGB).

#### *Riserva all'articolo 25*

Le richieste e gli allegati che non sono redatti in lingua tedesca devono essere accompagnati da una traduzione in lingua tedesca o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

#### *Dichiarazione – articolo 23*

L'Ufficio federale di polizia criminale – (Bundeskriminalamt) – è designato come autorità centrale incaricata a trasmettere le richieste alle autorità competenti per l'esecuzione.

### **Grecia**

#### *Riserva agli articoli 2 e 6*

L'articolo 2 paragrafo 1 e l'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione si applicano soltanto ai seguenti reati:

1. Reati previsti dalla legge sulla lotta contro il traffico degli stupefacenti:
  - 1.a) L'importazione, esportazione o transito attraverso il Paese di stupefacenti.
  - 1.b) La vendita, l'acquisto, l'offerta, la messa a disposizione o distribuzione a terzi con tutti i mezzi, l'immagazzinamento o il deposito di stupefacenti, o la partecipazione alla commissione di uno di queste operazioni in veste di intermediario.
  - 1.c) L'introduzione di stupefacenti o manovre atte ad agevolare la loro introduzione negli accampamenti, nelle celle di polizia riservate ad ogni categoria di detenuti minorenni o nei locali di lavoro collettivo, alloggi collettivi, stabilimenti ospedalieri, infermerie.
  - 1.d) I raggiri volti a mescolare con ogni mezzo gli stupefacenti alle derrate alimentari, alle bibite, o ad altri articoli suscettibili di essere consumati dall'organismo umano.
  - 1.e) La preparazione di prodotti derivanti dagli stupefacenti o da qualsiasi sostanza soporifera, importazione illecita, fornitura, produzione, preparazione, vendita, messa a disposizione, trasporto, possesso o distribuzione di sostanze precursori oppure di apparecchi o utensili, che verranno utilizzati per la produzione, la coltura o la preparazione illecita degli stupefacenti, o comunque a fini diversi da quelli che hanno

giustificato in un primo momento l'importazione, l'esportazione, il trasporto o la trasformazione di questi precursori.

- 1.f) La coltura o il raccolto di piante della varietà della canapa, del papavero soporifero, di ogni specie di pianta della varietà del legno del Brasile, e ogni altra pianta da cui si estraggono sostanze narcotiche.
- 1.g) Il possesso o il trasporto di stupefacenti in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo sia lungo il territorio del Paese, sia navigando lungo la costa, sia attraverso il mare territoriale o lo spazio aereo ellenico.
- 1.h) La spedizione o ricezione, a cui l'autore procede sistematicamente, di pacchi, campioni senza valore commerciale o lettere contenenti ogni sorta di droga, oppure delega a terzi di effettuare simili spedizioni o ricezioni.
- 1.i) La messa a disposizione di terzi di ogni genere di locali per il consumo della droga o l'indicazione di un negozio dove si fa uso abituale di droga, oppure far parte del personale di un simile negozio pur conoscendone l'attività.
- 1.j) La collaborazione, con ogni mezzo, alla diffusione dell'uso degli stupefacenti.
- 1.k) La contraffazione o la vendita di preparati sofisticati del monopolio degli stupefacenti.
- 1.l) La riproduzione di ricette mediche, la falsificazione o uso di una ricetta per la fornitura e il traffico di narcotici.
- 1.m) L'organizzazione, finanziamento, orientamento o sorveglianza della commissione di uno di questi atti o il fatto di impartire istruzioni e relativi mandati.
- 1.n) L'agevolazione o dissimulazione della commissione di altri delitti nella commissione dei delitti sopra elencati.
- 1.o) La commissione dei delitti sopra elencati ad opera di una persona che, nel quadro delle sue funzioni si occupa di stupefacenti e, segnatamente, ne ha la custodia o deve promuovere un'azione penale contro coloro che hanno commesso tali delitti, o qualora il delitto sia legato alla sua funzione.
- 1.p) Il fatto di introdurre gli stupefacenti o di agevolarne la loro introduzione o traffico negli ambienti scolastici di qualsiasi grado e negli istituti didattici, o in altre unità di insegnamento, formazione o apprendistato, salvo se la loro introduzione abbia avuto luogo ai fini dell'attuazione di un programma specifico di formazione o di ricerca.
- 1.q) Il fatto di introdurre droghe, di agevolarne la loro introduzione o traffico nei locali sportivi, campeggi, orfanotrofi, istituti o locali destinati ai servizi sociali o al soggiorno delle forze armate, o nei locali dove si riuniscono allievi e studenti a fini educativi o sportivi o per esercitarvi un'attività sociale.
- 1.r) La vendita, la messa a disposizione, la distribuzione di stupefacenti a terzi, in qualsiasi modo, nei locali direttamente attigui ai locali sopra citati o attività di intermediario nella commissione di uno di questi atti.

- 1.s) Il rilascio, da parte di un medico, di una ricetta ai fini della fornitura di stupefacenti pur sapendo che non sussiste alcun indizio medico, effettivo e preciso, o fornitura da parte del medico curante di medicinali contenenti stupefacenti sotto qualsiasi forma, pur sapendo che saranno utilizzati per la preparazione di droghe.
  - 1.t) La fornitura di stupefacenti senza la ricetta medica prevista dalla legge o mediante ricetta non conforme, o oltre la quantità prescritta sulla ricetta da parte di un farmacista e in maniera generale, da parte di un rappresentante di medicinali, del direttore o dell'assistente di una farmacia o di un'altra persona che si trova nella farmacia.
  - 1.u) La fornitura di sostanze finalizzate alla sostituzione della sindrome della dipendenza.
  - 1.v) La recidiva o il fatto di commettere professionalmente o sistematicamente i delitti elencati, l'istigazione all'uso delle droghe tra i minori, l'uso delle armi da fuoco nella commissione dei delitti menzionati o ai fini della fuga.
  - 1.x) Il fatto di incitare o invitare una terza persona a fare uso illecito di stupefacenti o pubblicizzarli, dare informazioni relative alla loro fabbricazione o distribuzione, oppure contribuire alla commissione dei delitti sopra elencati.
2. Reati contemplati dal paragrafo 1 dell'articolo 15 della Legge n° 2168/93, sulle «armi, munizioni...ecc.»: importazione, possesso, fabbricazione, trasformazione, montaggio, commercio, distribuzione, fornitura o trasporto di fucili da guerra, mitragliatrici automatiche, pistole, altro materiale bellico, ai fini della loro messa a disposizione di terzi per commettere un delitto, o ai fini del rifornimento illecito di gruppi, organizzazioni, associazioni o gruppi di persone nonché ricezione, dissimulazione, accettazione, in qualsiasi modo, degli oggetti citati per analoghi fini.
  3. Brigantaggio.
  4. Ricatto.
  5. Rapimento.
  6. Il furto di oggetti dal valore particolarmente elevato o furto qualificato.
  7. L'appropriazione indebita di un oggetto di grande valore, o l'appropriazione indebita che da luogo ad abuso di fiducia.
  8. La truffa, qualora causi un pregiudizio notevolmente importante o qualora il colpevole faccia uso di manovre fraudolente per professione o per abitudine, o se le circostanze in cui è stato commesso l'atto evidenziano il carattere particolarmente pericoloso dell'autore.
  9. Il traffico illecito di oggetti d'antiquariato.
  10. Il furto di un carico dal valore molto elevato.
  11. Il fatto di agire da da intermediario previa controparte ai fini del prelievo di tessuti o di organi o l'acquisizione, ai fini della rivendita, di tessuti o organi.

12. Crimini e delitti a carattere economico nei confronti dello Stato o di persone giuridiche del settore pubblico in senso ampio.
13. Il contrabbando qualificato.
14. Le infrazioni alle leggi sulle radiazioni ionizzanti.
15. Il prossenetismo.
16. Le infrazioni alle leggi sul gioco d'azzardo o altre.
17. La corruzione.
18. L'usura.
19. La migrazione clandestina.
20. Il contrabbando di materiale nucleare.
21. La corruzione di un funzionario pubblico cittadino straniero (ratifica della Convenzione dell'OCSE relativa alla lotta contro la corruzione di funzionari esteri nel quadro di transazioni di imprese internazionali<sup>8</sup>).
22.
  - a) La corruzione passiva e attiva di funzionari.
  - b) Le manovre fraudolente che pregiudicano gli interessi economici della Comunità Europea.
  - c) La fabbricazione e il rilascio di false dichiarazioni o documenti (ratifica/applicazione della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee<sup>9</sup> e Protocolli annessi).

Il Governo ellenico si riserva il diritto di aggiungere altre categorie di attività delittuose.

#### *Riserva all'articolo 14*

Per quanto concerne l'articolo 14 paragrafo 3 il Governo Ellenico esegue l'ordine di confisca notificato dalla Parte richiedente alla condizione che non sia in contrasto con la Costituzione e con i principi fondamentali del sistema giuridico greco.

#### *Riserva all'articolo 25*

Le richieste e gli allegati devono essere trasmessi dallo Stato richiedente in lingua greca o tradotti in lingua inglese o francese.

#### *Riserva all'articolo 32*

Le informazioni o gli elementi di prova trasmessi dalla Repubblica Ellenica a norma del capitolo III della Convenzione non possono, senza previo consenso, essere usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

<sup>8</sup> Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, FF 1999 4784.

<sup>9</sup> Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee.

*Dichiarazione all'articolo 23*

Conformemente all'articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione l'autorità centrale è il Ministro della Giustizia del Governo della Repubblica Ellenica.

*Dichiarazione – articolo 13*

Conformemente al paragrafo 1b dell'articolo 13 l'Autorità competente è il Procuratore della Repubblica del Dipartimento interessato dalla richiesta di confisca.

**Irlanda***Riserva all'articolo 2*

Conformemente all'articolo 2 paragrafo 2 l'Irlanda dichiara che l'articolo 2 paragrafo 1 si applica soltanto ai reati in materia di traffico di stupefacenti come definiti nella propria legislazione interna e ai reati suscettibili di essere rinviati a giudizio secondo la procedura detta «indictment».

*Riserva all'articolo 14*

Conformemente all'articolo 14 paragrafo 3 l'Irlanda dichiara che l'articolo 14 paragrafo 2 si applica con riserva dei principi costituzionali e concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

*Riserva all'articolo 21*

Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 l'Irlanda dichiara che i documenti giudiziari devono essere notificati per il tramite delle proprie autorità centrali.

*Riserva all'articolo 25*

Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 l'Irlanda dichiara di riservarsi la facoltà di esigere che le domande e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in irlandese o in inglese.

*Dichiarazione – articolo 23*

L'Irlanda dichiara che l'autorità centrale designata in applicazione dell'articolo 23 paragrafo 1 è il

Department of Justice (Ministère de la Justice)  
72-76 St. Stephen's Green  
Dublin 2

**Islanda***Dichiarazione – articolo 23*

Conformemente all'articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione l'autorità competente in Islanda è il

Ministère de la Justice  
Arnarhvíli  
150 Reykjavík

**Italia***Riserva all'articolo 6*

Conformemente all'articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione la Repubblica italiana dichiara che il paragrafo 1 di questo articolo si applica soltanto ai reati principali («predicate offences») qualificati come «delitti» secondo la legge italiana ad esclusione dei «delitti» non intenzionali.

*Riserva all'articolo 21*

Ai sensi dell'articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione la Repubblica italiana dichiara che le procedure di cui ai capoversi a - b del detto paragrafo, relative alla trasmissione e alla notificazione di documenti giudiziari a persone interessate da misure provvisorie e da ordini di confisca che si trovano sul territorio italiano sono concesse solo qualora, nelle relazioni dell'Italia con l'altro Stato, siano previste dalle disposizioni della legge italiana o dagli accordi internazionali che disciplinano in generale l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.

*Riserva all'articolo 25*

Ai sensi dell'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione la Repubblica italiana dichiara di riservarsi il diritto di esigere che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in lingua italiana o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

*Riserva all'articolo 32*

Ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 2 le informazioni o gli elementi di prova forniti dall'Italia a norma del presente capitolo non possono, senza previo consenso, essere usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

*Dichiarazione – articolo 23*

Ai sensi dell'articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione la Repubblica italiana dichiara che l'autorità centrale designata in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è il Ministro della Giustizia e che tutte le richieste possono essere trasmesse al

Ministero di Grazia e Giustizia  
Direzione Generale degli Affari Penali  
Via Arenula 70  
00186 Roma

**Lettonia***Riserva all'articolo 6*

In applicazione dell'articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione la Repubblica di Lettonia dichiara che il paragrafo 1 dell'articolo 6 si applica soltanto ai reati principali specificati nella Legge della Repubblica lettone sul "riciclaggio dei proventi di reato" adottata il 18 dicembre 1997:

1. distribuzione illegale di sostanze tossiche fortemente inebrianti, narcotici o psicotropi;
2. banditismo;
3. contrabbando;
4. passaggio illegale di persone attraverso la frontiera;
5. stampa o diffusione di banconote o valori contraffatti, o atti illegali concernenti valori o documenti monetari;
6. presa di ostaggi, rapimento, rapimento di fanciulli;
7. violazione dei diritti d'autore o dei diritti societari;
8. atti criminali di notevole portata contro beni o qualora sono commessi da un gruppo organizzato;
9. esercizio di un'attività senza un permesso speciale (licenza), fallimento fraudolento, frode nelle agevolazioni di credito;
10. corruzione, accettazione di corruzione, mediazione in una corruzione;
11. violazione delle norme sull'importazione, produzione o distribuzione di materiale pornografico;
12. acquisto, detenzione, utilizzo, consegna o distruzione illegale di sostanze radioattive;
13. produzione non autorizzata o vendita di oggetti speciali, armi da fuoco, munizioni o esplosivi;
14. espianto illegale di organi o di tessuti di esseri umani viventi o deceduti.

*Riserva all'articolo 14*

In applicazione dell'articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione la Repubblica di Lettonia dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del sistema giuridico della Repubblica di Lettonia.

*Riserva all'articolo 21*

In applicazione dell'articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione la Repubblica di Lettonia dichiara che le autorità competenti per la notificazione dei documenti giudiziari sono:

- durante l'inchiesta preliminare:  
General Prosecutor's office O  
Kalpaka blvd 6  
Riga, LV - 1801, Latvia  
téléphone: 371.7.320085  
fax: 371.7.212231

- durante il processo:  
The Ministry of Justice  
Brivibas blvd 36  
Riga, LV - 1536, Latvia  
téléphones: 371.7.280437/282607  
fax: 371.7.285575

*Riserva all'articolo 25*

In applicazione dell'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione la Repubblica della Lettonia dichiara che le richieste e gli allegati devono essere accompagnati da una traduzione in lingua lettone o inglese.

*Riserva all'articolo 32*

Ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 2 la Repubblica di Lettonia dichiara che le informazioni e gli elementi di prova da essa forniti a norma del capitolo III della Convenzione non possono, senza suo preventivo consenso, essere usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

*Dichiarazione – articolo 23*

In applicazione dell'articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione la Repubblica di Lettonia dichiara, in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, che le autorità centrali della Repubblica di Lettonia sono:

- durante le indagini preliminari sino al procedimento penale:  
The State Police  
Brivibas blvd 61  
Riga, LV - 1010, Latvia  
téléphone: 371.7.075300  
fax: 371.7.376156
- durante le indagini preliminari sino alla presentazione della causa davanti alla Corte:  
General Prosecutor's office O  
Kalpaka blvd 6  
Riga, LV - 1801, Latvia  
téléphone: 371.7.320085  
fax: 371.7.212231
- durante il processo:  
The Ministry of Justice  
Brivibas blvd 36  
Riga, LV - 1536, Latvia  
téléphones: 371.7.280437/282607  
fax: 371.7.285575

**Liechtenstein***Riserva all'articolo 6<sup>10</sup>*

Conformemente all'articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione il Principato del Liechtenstein dichiara che il paragrafo 1 dell'articolo 6 si applica soltanto ai reati principali che sono qualificati come crimine secondo la legislazione del Liechtenstein (§ 17 del Codice penale del Liechtenstein), ai reati in conformità della Legge del Liechtenstein sui Narcotici o ai reati in conformità degli articoli 304–308 del Codice penale del Liechtenstein (reati di corruzione).

*Riserva all'articolo 14*

Conformemente all'articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione il Principato del Liechtenstein dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del sistema giuridico del Principato del Liechtenstein.

*Riserva all'articolo 21*

Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 il Principato del Liechtenstein dichiara che i documenti giudiziari trasmessi a persone domiciliate nel Principato del Liechtenstein saranno loro notificati per il tramite dell'autorità competente del Liechtenstein (Rechtsdienst der Regierung).

*Riserva all'articolo 25*

Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione il Principato del Liechtenstein dichiara che le richieste e gli allegati che non sono redatti in lingua tedesca devono essere accompagnati da una traduzione in tedesco o in inglese.

*Riserva all'articolo 32*

Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 il Principato Liechtenstein dichiara che le informazioni o gli elementi di prova forniti dal Principato del Liechtenstein in applicazione della Convenzione non possono, senza previo consenso dell'autorità centrale del Liechtenstein (Rechtsdienst der Regierung), essere utilizzati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

*Dichiarazione – articolo 23*

Conformemente all'articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione l'autorità centrale del Principato del Liechtenstein è la seguente:

<sup>10</sup> La seguente riserva formulata al momento del deposito dello strumento di ratifica il 9.11.2000:  
«Conformemente all'art. 6 par. 4 della Convenzione il Principato del Liechtenstein dichiara che il par. 1 dell'art. 6 si applica soltanto ai reati principali che sono qualificati come crimine secondo la legislazione del Liechtenstein (§ 17 del Codice penale del Liechtenstein).»  
è stata ritirata con effetto a decorrere dall'11.7.2001.

Ressort Justiz  
Regierungsgebäude  
FL-9490 Vaduz - Liechtenstein

## **Lituania**

### *Riserva all'articolo 2*

Le disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 2 si applicano soltanto ai reati commessi intenzionalmente e previsti all'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione.

### *Riserva all'articolo 14*

L'articolo 14 paragrafo 2 si applica subordinatamente ai principi costituzionali della Repubblica di Lituania e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

### *Riserva all'articolo 21*

I documenti giudiziari devono essere trasmessi al Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania o all'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica di Lituania.

### *Riserva all'articolo 25*

Le richieste e gli allegati trasmessi alla Repubblica di Lituania devono essere tradotti in inglese o in lituano.

### *Riserva all'articolo 32*

Le informazioni o gli elementi di prova forniti dalla Repubblica di Lituania non possono, senza previo consenso delle proprie autorità, essere utilizzati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

### *Dichiarazione– articolo 23*

Il Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Lituania informa che le autorità menzionate nella riserva all'articolo 21 della Convenzione formulata al momento della ratifica della Convenzione il 20 giugno 1995, assumono anche le funzioni in virtù dell'articolo 23 della Convenzione. Gli indirizzi delle autorità menzionate sono:

Ministry of Justice  
Gedimino av. 30/1  
2600 Vilnius - Lithuania  
téléphones: (3702) 624.670/616.662  
fax: (3702) 625.940

Prosecutor General's Office  
A. Smetonos str.  
2709 Vilnius - Lithuania  
téléphones: (3702) 612.131  
fax: (3702) 611.826/618.563/224.734

**Lussemburgo***Riserva agli articoli 2 e 6*

In virtù degli articoli 2 paragrafo 2 e 6 paragrafo 4 della Convenzione, gli articoli 2 paragrafo 1 e 6 paragrafo 1 si applicano soltanto ai reati di cui al punto 1) articolo 8-1 della legge del 19 febbraio 1973 sulla vendita di sostanze medicamentose e sulla lotta contro la tossicomania nonché al punto 1) dell'articolo 506-1 del Codice penale.

*Riserva all'articolo 21*

Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione le procedure previste nei capoversi a - b di questo paragrafo, relative alla trasmissione e alla notificazione di documenti giudiziari alle persone interessate da misure provvisorie e da ordini di confisca che si trovano sul territorio del Lussemburgo sono concesse solo qualora, nelle relazioni del Lussemburgo con l'altro Stato, sono previste da un trattato di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

*Riserva all'articolo 25*

Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione le richieste e gli allegati devono essere redatti in francese o in tedesco o essere accompagnati da una traduzione in francese o in tedesco.

*Riserva all'articolo 32*

Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione le informazioni o gli elementi di prova trasmessi dal Lussemburgo in applicazione del capitolo III della Convenzione non possono, senza previo consenso, essere utilizzati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle precisate nella richiesta.

*Dichiarazione – articolo 23*

Conformemente all'articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione il Procuratore generale dello Stato è designato come autorità centrale competente a trasmettere le richieste formulate ai sensi del capitolo III della Convenzione, a rispondere a quelle inviate al Lussemburgo in virtù del medesimo capitolo e a eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione, in applicazione dell'articolo 23 paragrafo 1.

**Macedonia***Dichiarazione – articolo 23*

In virtù dell'articolo 23 della Convenzione il Governo della Repubblica di Macedonia ha designato il Ministero della Giustizia della Repubblica di Macedonia come autorità centrale competente a trasmettere le richieste, a rispondervi e a eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione.

**Malta***Riserva all'articolo 2*

In virtù dell'articolo 2 paragrafo 2 Malta dichiara che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati previsti nell'articolo 6 come sancito dalla legislazione interna e qualificati come crimini secondo la legge maltese.

*Riserva all'articolo 6*

In virtù dell'articolo 6 paragrafo 4 Malta dichiara che il paragrafo 1 di questo articolo si applica soltanto ai reati principali stabiliti dalla propria legislazione interna.

*Riserva all'articolo 14*

In virtù dell'articolo 14 paragrafo 3 Malta dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

*Riserva all'articolo 21*

In virtù dell'articolo 21 paragrafo 2 Malta dichiara che i documenti giudiziari devono essere notificati soltanto all'autorità centrale vale a dire all'Ufficio del Procuratore Generale.

*Riserva all'articolo 25*

In virtù dell'articolo 25 paragrafo 3 Malta dichiara di riservarsi la facoltà di esigere che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in lingua inglese.

*Riserve all'articolo 32*

Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 Malta dichiara che le informazioni e gli elementi di prova da essa forniti a norma della presente Convenzione non possono, senza previo consenso, essere utilizzati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

*Dichiarazione – articolo 23*

Conformemente all'articolo 23 paragrafo 2 l'autorità centrale designata in applicazione del paragrafo 1 di questo articolo è:

The Office of the Attorney General  
Attorney General's Chambers  
The Palace  
Valletta - Malta

**Moldavia***Dichiarazione*

La Repubblica di Moldavia dichiara che la Convenzione non si applica al territorio effettivamente controllato dagli organi della Repubblica autoproclamata moldavocentrina fino al regolamento finale del conflitto in questa regione.

*Dichiarazione – articolo 23*

Conformemente all'articolo 23 della Convenzione la Repubblica di Moldavia designa come autorità centrale competente a trasmettere le richieste, a rispondervi e a eseguirle:

Bureau du Procureur Général  
Str. Mitropolit Banulescu-Bodoni, 26  
MD 2005, Chisinau - République de Moldova  
téléphone / fax: 22 86 35

**Monaco***Riserva all'articolo 2*

Conformemente all'articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione il Principato di Monaco dichiara che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto al riciclaggio di un provento di reato previsto e punito dagli articoli 218–218-3 del Codice Penale del Principato e al riciclaggio del provento del traffico di stupefacenti e repressi dagli articoli 4-1 b, 4-3 e 4-4 della legge n° 890 del 1° luglio 1970 sugli stupefacenti modificata dalla legge n° 1.157 del 23 dicembre 1992.

*Riserva all'articolo 6*

Conformemente all'articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione il Principato di Monaco dichiara che il paragrafo 1 del presente articolo si applica al riciclaggio dei proventi di reato previsto e punito dagli articoli 218–218-3 del Codice Penale del Principato e al riciclaggio dei proventi del traffico di stupefacenti previsto e punito dagli articoli 4-1 b, 4-3 e 4-4 della legge n° 890 del 1° luglio 1970 sugli stupefacenti modificata dalla legge n° 1.157 del 23 dicembre 1992.

*Riserva all'articolo 14*

Conformemente all'articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione il Principato di Monaco dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giudiziario.

*Riserva all'articolo 21*

Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2b della Convenzione il Principato di Monaco dichiara che i documenti giudiziari devono essere notificati attraverso le competenti Autorità monegasche.

*Riserva all'articolo 25*

Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione le richieste previste nella sezione 7 della presente Convenzione e gli allegati devono essere accompagnati da una traduzione in lingua francese.

*Riserva all'articolo 32*

Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione il Principato di Monaco dichiara che le informazioni e gli elementi di prova forniti in virtù della sezione 7 della presente Convenzione non possono, senza previo consenso, essere

utilizzati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle precisate nella richiesta.

*Dichiarazione – articolo 23*

Conformemente all'articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione l'autorità centrale del Principato di Monaco è:

Direction des Services Judiciaires  
5, rue Colonel Bellando de Castro  
Principauté de Monaco

**Norvegia**

*Riserva all'articolo 2*

La Norvegia dichiara che l'articolo 2 paragrafo 1 si applica soltanto ai reati che sarebbero punibili qualora fossero commessi nel quadro della competenza penale norvegese.

*Riserva all'articolo 6*

La Norvegia dichiara che l'articolo 6 paragrafo 1 si applica ai reati che sarebbero punibili qualora fossero commessi nel quadro della competenza penale norvegese.

*Riserva all'articolo 25*

La Norvegia dichiara che si riserva la facoltà di esigere che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in norvegese, svedese, danese o inglese.

*Riserva all'articolo 32*

La Norvegia dichiara che le informazioni o gli elementi di prova da essa forniti in applicazione del capitolo III non possono, senza suo preventivo consenso, essere utilizzati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente salvo per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

*Dichiarazione – articolo 23*

Conformemente all'articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione la

Central Authority for Investigation and Prosecution  
of Economic and Environmental Crime (ØKOKRIM)  
Postbox 8193, Dept  
0034 Oslo - Norvège  
téléphone: (0047) 22.29.10.00  
fax: (0047) 22.29.10.01  
e-mail: okokrim@okokrim.no

è stata designata come autorità norvegese competente a trasmettere e a rispondere alle richieste formulate nel quadro di questo capitolo, a eseguire dette richieste o a trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione.

**Paesi Bassi***Riserva all'articolo 2*

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione il Regno dei Paesi Bassi dichiara di riservarsi il diritto di non applicare le disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione per quanto concerne la confisca del provento di reati puniti in virtù della legislazione sulla fiscalità o sulla dogana e le accise.

*Riserva all'articolo 6*

Conformemente all'articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione il Regno dei Paesi Bassi dichiara di applicare l'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione soltanto ai reati principali qualificati di «misdrijven» (crimini) secondo il proprio diritto interno (Regno in Europa).

*Riserva all'articolo 25*

Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione il Regno dei Paesi Bassi dichiara che le richieste trasmesse ai Paesi Bassi (Regno in Europa) e gli allegati redatti in lingua diversa dall'olandese, francese, inglese o tedesco devono essere accompagnati da una traduzione in una di queste lingue.

*Dichiarazione – articolo 23*

Conformemente all'articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione l'autorità centrale designata dai Paesi Bassi in virtù dell'articolo 23 paragrafo 1 è la seguente (Regno in Europa):

Afdeling Internationale Rechtshulp  
Postbus 20301  
2500 EH 's-Gravenhage - Nederland

*Dichiarazione – articolo 38 paragrafo 1*

Conformemente all'articolo 38 paragrafo 1 della Convenzione il Regno dei Paesi Bassi dichiara che la Convenzione si applica ai Paesi Bassi (Regno in Europa).

*Dichiarazione – articolo 38 paragrafo 2*

Conformemente all'articolo 38 paragrafo 2 della Convenzione il Governo del Regno dei Paesi Bassi dichiara di accettare detta Convenzione anche per le Antille olandesi e per Aruba e che le relative disposizioni saranno subordinate alle riserve e dichiarazioni seguenti:

*Dichiarazione – articolo 2 – per quanto concerne le Antille olandesi ed Aruba*

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione, il Regno dei Paesi Bassi dichiara di riservarsi il diritto di non applicare l'articolo 2 paragrafo 1 per quanto concerne la confisca del provento di reati puniti in virtù della legislazione sulla fiscalità o sulla dogana e le accise.

*Riserva all'articolo 6 – per quanto concerne le Antille olandesi ed Aruba*

Per quanto concerne le Antille olandesi ed Aruba: in virtù dell'articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione il Regno dei Paesi Bassi dichiara che l'articolo 6 paragrafo 1 si applica soltanto ai reati principali qualificati di «*misdrijven*» (crimini) dal diritto interno delle Antille olandesi e di Aruba.

*Riserva all'articolo 25 – per quanto concerne le Antille olandesi ed Aruba*

Per quanto concerne le Antille olandesi ed Aruba: in virtù dell'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione il Regno dei Paesi Bassi dichiara che le richieste trasmesse alle Antille olandesi e ad Aruba come anche gli allegati redatti in una lingua diversa dall'olandese, dall'inglese o dallo spagnolo devono essere accompagnati da una traduzione in una di queste lingue.

*Dichiarazione – articolo 23 – per quanto concerne le Antille olandesi ed Aruba*

Conformemente all'articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione le autorità centrali delle Antille olandesi ed Aruba, designate in virtù dell'articolo 23 paragrafo 1, sono:

de Procureur Generaal van de Nederlandse Antillen  
Wilhelminaplein 4 (Stadhuis)

Willemstad, Curaçao

Netherlands Antilles

téléphones: 5999 – 4634233/4634333

fax: 5999 – 4611888

de Procureur Generaal van Aruba

L.G. Smith Boulevard 42

Oranjestad - Aruba

téléphones: 297 – 829132/834387

fax: 297 – 838891

**Polonia***Riserva all'articolo 21*

La Repubblica di Polonia dichiara, in conformità dell'articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione, che i metodi di trasmissione a cui è fatto riferimento nell'articolo 21 paragrafo 2 sono applicabili sul proprio territorio unicamente se previsti da accordi internazionali adeguati riguardanti l'assistenza giudiziaria tra la Repubblica di Polonia e la Parte che trasmette un documento giudiziario.

*Riserva all'articolo 25*

In virtù dell'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione la Repubblica di Polonia dichiara che tutte le richieste e gli allegati trasmessi alle proprie autorità conformemente al capitolo III devono essere accompagnati da una traduzione in lingua polacca o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

*Riserva all'articolo 32*

Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione la Repubblica di Polonia dichiara che le informazioni o gli elementi di prova da essa forniti in applicazione del capitolo III della Convenzione non possono, senza previo consenso, essere utilizzati a fini di procedure diverse da quelle precisate nella richiesta.

*Dichiarazione – articolo 23*

La Repubblica di Polonia dichiara, in virtù dell'articolo 23 paragrafo 1, che l'autorità centrale è il:

Ministère de la Justice de la République de Pologne  
Al. Ujazdowskie 11  
00-950 Varsovie

Conformemente all'articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione il Governo della Repubblica di Polonia dichiara che il

Ministère des Finances de la République de Pologne  
12 rue Swietokrzyska  
00-916 Varsovie

svolge, oltre al Ministero della Giustizia, le funzioni di autorità centrale.

**Portogallo***Riserva all'articolo 6*

Ai fini dell'articolo 6 della Convenzione la punibilità del reato di riciclaggio è limitata ai crimini per traffico di droga e a tutte le attività illecite in relazione con il terrorismo, il traffico d'armi, l'estorsione di fondi, il rapimento, l'incitamento alla prostituzione (Lenocínio), la corruzione, le malversazioni (Peculato), la partecipazione economica in un affare, l'amministrazione pregiudizievole di una unità economica del settore pubblico, la frode nell'ottenimento o nell'appropriazione indebita di sussidi, sovvenzione o credito, i reati economici e finanziari commessi in modo organizzato con ricorso alla tecnologia informatica e i reati economici e finanziari di dimensione internazionale qualora commessi in una qualsiasi forma di copartecipazione come definiti dalla propria legislazione interna.

*Riserva all'articolo 21*

L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della Convenzione è subordinata all'esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali di assistenza giudiziaria tra il Portogallo e la Parte richiedente.

*Riserva all'articolo 25*

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione il Portogallo dichiara che le richieste e gli allegati che gli saranno trasmessi devono essere accompagnati da una traduzione in portoghese o in francese.

*Riserva all'articolo 32*

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 32 della Convenzione il Portogallo dichiara che le informazioni o gli elementi di prova trasmessi dallo Stato portoghese non possono, senza previo consenso, essere utilizzati a fini di procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

*Dichiarazione – articolo 23*

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 23 della Convenzione il Portogallo dichiara che l'autorità centrale è la

Procuradoria Geral da República  
 rua da Escola Politécnica, 140  
 1200 Lisboa

**Repubblica Ceca***Dichiarazione - articolo 23*

Ai sensi dell'articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, la Repubblica Ceca designa le seguenti autorità:

1. Nei procedimenti penali:
  - l'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica Ceca per i procedimenti anteriori all'imputazione, e
  - il Ministero della Giustizia della Repubblica Ceca per i procedimenti successivi a un'imputazione;
2. Negli altri casi:
  - il Ministero delle Finanze della Repubblica Ceca.

Indirizzi delle autorità centrali menzionate:

Nejvyšší státní zastupitelství Ceské republiky Jezuitská 4 660 55 Brno	(Bureau du Procureur Général de la République tchèque)
Ministerstvo spravedlnosti Ceské republiky Vyšehradská 16 128 10 Praha 2	(Ministère de la Justice de la République tchèque)
Ministerstvo financí Ceské republiky Letenská 15 118 10 Praha 1	(Ministère des Finances de la République tchèque)

**Romania***Riserva all'articolo 14*

Ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione la Romania dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica subordinatamente ai principi costituzionali e concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

*Riserva all'articolo 21*

Ai sensi dell'articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione la Romania dichiara che la notificazione di documenti giudiziari deve essere effettuata direttamente attraverso l'autorità centrale che è il Ministero della Giustizia. Per quanto concerne le richieste di assistenza formulate durante le indagini preliminari al processo, la notificazione deve essere effettuata per il tramite dell'Ufficio del Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Giustizia.

*Riserva all'articolo 25*

Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione la Romania dichiara che le domande e gli allegati trasmessi alle autorità romene devono essere accompagnati da una traduzione in lingua romena o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

*Riserva all'articolo 32*

Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione la Romania dichiara che le informazioni o gli elementi di prova forniti dalla Romania in applicazione del capitolo III della Convenzione non possono, senza previo consenso, essere utilizzati dalla Parte richiedente a fini di procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

*Dichiarazione – articolo 23*

Conformemente all'articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione le autorità centrali della Romania competenti a trasmettere le richieste formulate ai sensi del capitolo III della Convenzione sono:

Ministerul Justitiei Str. Apollodor nr. 17, sectorul 5 Bucuresti - Roumanie	(Ministère de la Justice)
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor Str. Splaiul independentei nr. 202 A, sectorul 6 Bucuresti - Roumanie	(Bureau National pour la Prévention et la Lutte contre le Blanchiment d'Argent)
Ministerul de Interne Inspectoratul General al Politiei Sos. Stefan cel Mare nr. 13-15, sectorul 2 Bucuresti - Roumanie	(Ministère de l'Intérieur)

Ministerul Finantelor Publice (Ministère des Finances Publiques)  
Str. Apollodor nr. 17, sectorul 5  
Bucuresti - Roumanie

Parchetul General de pe langa (Bureau du Procureur Général près la  
Curtea Suprema de Justitie Cour Suprême de Justice)  
Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5  
Bucuresti - Roumanie

## **Regno Unito**

*Riserva all'articolo 2<sup>11</sup>*

*Riserva all'articolo 6<sup>12</sup>*

*Riserva all'articolo 14*

Conformemente all'articolo 14 paragrafo 3 il Regno Unito dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

*Riserva all'articolo 21*

Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 il Regno Unito dichiara che i documenti giudiziari devono essere notificati soltanto attraverso la propria autorità centrale competente, vale a dire:

Autorité Centrale du Royaume-Uni (Central Authority for Mutual Legal  
pour l'entraide judiciaire en matière Assistance in Criminal Matters)  
pénale  
C7 Division  
Home Office  
50 Queen Anne's Gate  
London SW1H 9AT

*Riserva all'articolo 25*

Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 il Regno Unito si riserva la facoltà di esigere che le domande e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in inglese.

<sup>11</sup> La seguente riserva formulata all'atto del deposito dello strumento di ratifica il 28.9.1992 (RU 1993 2405):

«Conformemente all'art. 2 par. 2 il Regno Unito dichiara, per quanto riguarda la Scozia, che intende applicare l'art. 2 par. 1 unicamente per i reati inerenti al traffico di droga come definito dalla legislazione scozzese.»  
è stata ritirata con effetto a decorrere dal 16.9.1999.

<sup>12</sup> La seguente riserva formulata all'atto del deposito dello strumento di ratifica il 28.9.1992 (RU 1993 2405):

«Conformemente all'art. 6 par. 4 il Regno Unito dichiara che l'art. 6 par. 1 si applica unicamente ai reati inerenti al traffico di droga come definito dalla propria legislazione interna.»  
è stata ritirata con effetto a decorrere dal 1.9.1995.

*Dichiarazione – articolo 23*

L'autorità centrale del Regno Unito designata in virtù dell'articolo 23 paragrafo 1 è la seguente:

Autorité Centrale du Royaume-Uni (Central Authority for Mutual Legal  
pour l'entraide judiciaire en matière Assistance in Criminal Matters)  
pénale  
C7 Division  
Home Office  
50 Queen Anne's Gate  
London SW1H 9AT

*Dichiarazione all'articolo 38 – per quanto concerne l'Isola di Man*

Conformemente all'articolo 38 il Regno Unito dichiara che la Convenzione si applica all'Isola di Man con le riserve e le dichiarazioni seguenti:

*Riserva all'articolo 6 – per quanto concerne l'Isola di Man<sup>13</sup>**Riserva all'articolo 14 – per quanto concerne l'Isola di Man*

Conformemente all'articolo 14 paragrafo 3 il Regno Unito dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica all'Isola di Man subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

*Riserva all'articolo 21 – per quanto concerne l'Isola di Man*

Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 il Regno Unito dichiara che i documenti giudiziari destinati all'Isola di Man devono essere notificati unicamente per il tramite dell'autorità centrale competente, vale a dire:

Le Procureur Général de Sa Majesté  
Attorney General's Chambers  
Douglas  
Isle of Man

*Riserva all'articolo 25 – per quanto concerne l'Isola di Man*

Conformemente all'articolo 25 paragrafo il Regno Unito dichiara che si riserva la facoltà di esigere che le richieste e gli allegati trasmessi all'autorità centrale dell'Isola di Man siano accompagnati da una traduzione in inglese.

*Dichiarazione – articolo 23 – per quanto concerne l'Isola di Man*

L'autorità centrale competente del Regno Unito designata in virtù dell'articolo 23 paragrafo 1 per l'Isola di Man è la seguente:

<sup>13</sup> La seguente riserva formulata all'atto dell'estensione territoriale all'Isola di Man il 19.1.1995:  
«Conformemente all'art. 6 par. 4 il Regno Unito dichiara che l'art. 6 par. 1 si applica all'Isola di Man unicamente ai reati inerenti al traffico di droga come definito dalla propria legislazione interna.»  
è stata ritirata con effetto a decorrere dal 18.6.1999

Le Procureur Général de Sa Majesté  
Attorney General's Chambers  
Douglas  
Isle of Man

*Dichiarazione – articolo 38 – per quanto concerne il baliaggio di Guernsey*

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 38 della Convenzione il Governo del Regno Unito dichiara che l'applicazione della Convenzione è estesa al baliaggio di Guernsey con riserva delle dichiarazioni seguenti:

*Riserva all'articolo 14 – per quanto concerne il baliaggio di Guernsey*

Conformemente all'articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione il Regno Unito dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica al baliaggio di Guernsey con riserva dei principi costituzionali e dei concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

*Riserva all'articolo 21 – per quanto concerne il baliaggio di Guernsey*

Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 il Regno Unito dichiara che i documenti giudiziari trasmessi al baliaggio di Guernsey devono essere notificati unicamente per il tramite dell'autorità centrale competente. L'autorità centrale competente per il baliaggio di Guernsey è la seguente:

Le Procureur Général de Sa Majesté  
St. James Chambers  
St. Peter Port  
Guernsey, GY1 2PA

*Riserva all'articolo 25 – per quanto concerne il baliaggio di Guernsey*

Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione il Regno Unito dichiara che si riserva il diritto di esigere che le richieste e gli allegati trasmessi all'autorità centrale del Baliaggio di Guernsey siano accompagnati da una traduzione in lingua inglese.

*Dichiarazione – articolo 23 – per quanto concerne il Baliaggio di Guernsey*

L'autorità centrale del Regno Unito designata in applicazione dell'articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione per il Baliaggio di Guernsey è:

Le Procureur Général de Sa Majesté  
St. James Chambers  
St. Peter Port  
Guernsey, GY1 2PA

## **Russia**

*Riserva all'articolo 14*

Conformemente all'articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione la Federazione di Russia dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

*Riserva all'articolo 21*

Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione la Federazione di Russia dichiara che la notificazione dei documenti giudiziari deve essere effettuata per il tramite del Ministero della Giustizia della Federazione di Russia.

*Riserva all'articolo 25*

Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione la Federazione di Russia dichiara di riservarsi la facoltà di esigere che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in russo o in inglese.

*Dichiarazione – articolo 23*

Conformemente all'articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione la Federazione di Russia dichiara che le autorità centrali designate in applicazione dell'articolo 23 paragrafo 1 sono le seguenti:

le Ministère de la Justice de la Fédération de Russie  
Vorontsovo pole 4  
109830, Moscou - Fédération de Russie

nelle cause di diritto civile, inclusi gli aspetti di diritto civile nelle cause di diritto penale; e

le Bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie  
ul. Bolshaya Dmitrovka, 15a  
103793, Moscou - Fédération de Russie

nelle cause di diritto penale.

**San Marino***Riserva all'articolo 6*

Conformemente all'articolo 6 paragrafo 4 la Repubblica di San Marino dichiara che l'articolo 6 paragrafo 1 si applica ai reati penali principali o alle categorie di tali reati specificati nella propria legislazione interna in materia di riciclaggio e proventi di reato (legge n° 123 del 1998).

*Riserva all'articolo 14*

Conformemente all'articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione la Repubblica di San Marino dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

*Riserva all'articolo 21*

Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 la Repubblica di San Marino dichiara che i documenti giudiziari possono essere notificati soltanto per il tramite della propria autorità centrale senza pregiudicare quanto previsto negli accordi bilaterali.

*Riserva all'articolo 25*<sup>14</sup>

Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 la Repubblica di San Marino dichiara che si riserva la facoltà di esigere che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in lingua italiana o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa la cui esattezza deve essere ufficialmente certificata. Per quanto concerne i documenti voluminosi che non fossero tradotti in lingua italiana, la Repubblica di San Marino si riserva la facoltà di esigere, all'occorrenza, una traduzione in italiano o di farli tradurre addossandone le spese alla Parte richiedente.

*Riserva all'articolo 32*

Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 la Repubblica di San Marino dichiara che le informazioni e gli elementi di prova forniti da San Marino in applicazione del capitolo III della Convenzione non possono, senza previo consenso dell'autorità di San Marino, essere utilizzati dalla Parte richiedente a fini di procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

*Dichiarazione – articolo 23*

Conformemente all'articolo 23 paragrafo 2, l'autorità centrale della Repubblica di San Marino, senza pregiudizio per le disposizioni di accordi bilaterali che autorizzano relazioni dirette con le autorità giudiziarie di San Marino, è la seguente:

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri  
Palazzo Begni  
Contrada Omerelli, 31  
47890 San Marino - Repubblica di San Marino

**Slovacchia***Riserva all'articolo 6*

La Repubblica slovacca dichiara che l'articolo 6 paragrafo 1 si applica soltanto ai reati principali secondo la legge penale slovacca (art. 17–20a del Codice penale).

*Riserva all'articolo 14*

La Repubblica slovacca dichiara di applicare l'articolo 14 paragrafo 3 subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del sistema giuridico slovacco.

*Riserva all'articolo 21*

La Repubblica slovacca dichiara che la notificazione di documenti scritti alle persone presenti sul territorio della Repubblica secondo le modalità previste nell'articolo 21

<sup>14</sup> La riserva qui di seguito formulata all'atto del deposito dello strumento di ratifica il 12.10.2000:  
«Conformemente all'art. 25 par. 3 la Repubblica di San Marino si riserva la facoltà di esigere che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in lingua italiana la cui esattezza deve essere ufficialmente certificata. Sarà proposto al Parlamento nazionale (Consiglio Grande e Generale) di introdurre la possibilità che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.»  
è stata emendata con effetto a decorrere dal 15.4.2002.

paragrafo 2 lettere a - b si applica soltanto se dette modalità sono previste in altri trattati internazionali bilaterali e multinazionali, coercitivi per la Repubblica slovacca e per la Parte che trasmette il documento scritto.

*Riserva all'articolo 25*

La Repubblica slovacca dichiara di riservarsi la facoltà di esigere che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in lingua slovacca, inglese o francese.

*Riserva all'articolo 32*

La Repubblica slovacca dichiara che le informazioni e gli elementi di prova da essa forniti conformemente alla Convenzione non possono, senza previo consenso, essere utilizzati dalla Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

*Dichiarazioni*

1. Le domande previste nel capitolo III devono essere trasmesse alle autorità seguenti della Repubblica slovacca:

a) Domande previste nella Sezione 2

Prezídium Policajného zboru	(Presidium de la Force de Police
Správa kriminálnej a	Département de la Police criminelle et
finančnej polície	financière
Úrad finančnej Polície	Bureau de la Police financière)
Vajnorská 25	
812 72 Bratislava	

b) Domande previste nella Sezione 3

Generálna prokuratúra	(Bureau du Procureur Général
Slovenskej republiky	de la République slovaque)
Župné námestie 13	
812 85 Bratislava	

c) Domande previste nella Sezione 4

Ministerstvo spravodlivosti	(Ministère de la Justice de la République
Slovenskej republiky	slovaque)
Župné námestie 13	
813 11 Bratislava	

d) Altre domande di assistenza

- in materia criminale, che, nello Stato richiedente, sono allo stadio di procedura preliminare all'introduzione di un'azione, all'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica slovacca (par. b) indicato qui innanzi),
- in materia criminale, che, nello Stato richiedente, sono allo stadio di procedura posteriore all'introduzione di un'azione, al Ministero della Giustizia della Repubblica slovacca (par. c) indicato qui innanzi).

2. Ogni autorità citata sotto il punto 1. è un'autorità centrale per la trasmissione all'estero di richieste delle autorità slovacche di assistenza giudiziaria ai sensi del capitolo III.

### **Slovenia**

#### *Riserva all'articolo 25*

Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione il Governo della Slovenia si riserva il diritto di esigere che le richieste e gli allegati trasmessi all'autorità centrale competente siano accompagnati da una traduzione in lingua slovena o in lingua inglese.

#### *Riserva all'articolo 32*

Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione le informazioni e gli elementi di prova forniti dal Governo della Slovenia in applicazione del capitolo III della Convenzione non possono, senza consenso, essere utilizzati dalla Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

#### *Dichiarazione – articolo 23*

Conformemente all'articolo 23 paragrafo 2 l'autorità centrale della Repubblica di Slovenia designata in applicazione del paragrafo 1 di questo articolo è la seguente:

Bureau de Prévention du Blanchiment de l'Argent  
Cankarjeva 5  
1000 Ljubljana  
téléphone 00 386 61 125 41 89  
fax 00 386 61 125 20 87

### **Spagna**

#### *Riserva all'articolo 25*

Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 la Spagna si riserva la facoltà di esigere che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

#### *Riserva all'articolo 32*

Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 la Spagna dichiara che le informazioni o gli elementi di prova da essa trasmessi in applicazione del presente capitolo non possono, senza suo preventivo consenso, essere usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

#### *Dichiarazione – articolo 23*

L'autorità centrale designata è la seguente:

Ministerio de Justicia  
Secretaría General Técnica  
San Bernardo, 45  
28071 Madrid - España

**Svezia***Riserva all'articolo 2*

Conformemente all'articolo 2 paragrafo 2 la Svezia dichiara che la disposizione dell'articolo 2 paragrafo 2 si applica ai proventi del crimine e agli strumenti utilizzati per commettere un reato e che possono essere confiscati secondo le disposizioni del Codice Penale e della Legge penale sugli stupefacenti (1968:64) o in virtù della Legge che vieta taluni prodotti dopanti (1991:1969). Per quanto concerne gli altri reati la Svezia si riserva il diritto, qualora giustificato a motivo del genere di reato, di ordinare la confisca in misura più limitata.

*Riserva all'articolo 6<sup>15</sup>**Riserva all'articolo 21*

Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 la Svezia formula una riserva alle disposizioni dell'articolo 21 paragrafo 2b.

*Riserva all'articolo 25*

Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 la Svezia dichiara che una richiesta trasmessa alla Svezia in virtù della Convenzione deve essere formulata in svedese, danese, norvegese o inglese oppure tradotta in una di queste lingue.

*Dichiarazione – articolo 23*

Conformemente all'articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione l'autorità centrale è il:

Ministère de la Justice  
 Département des affaires pénales et de l'entraide judiciaire internationale  
 Autorité centrale  
 S-103 33 Stockholm - Suède  
 téléphone: +46 8 405 45 00 (Secrétariat)  
 fax: +46 8 405 46 76  
 e-mail: birs@justice.ministry.se

**Svizzera<sup>16</sup>***Riserva all'articolo 6*

L'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione si applica soltanto se il reato principale è qualificato come crimine secondo il diritto svizzero (art. 9 cpv. 1 del CP svizzero<sup>17</sup> in connessione con le fattispecie penali del Codice penale e del diritto penale accessorio).

<sup>15</sup> La seguente riserva formulata all'atto del deposito dello strumento di ratifica il 15.7.1996:  
 «Conformemente all'art. 6 par. 4 la Svezia dichiara che le disposizioni dell'art. 6 par. 1 si applicano unicamente ai casi in cui i beni in questione provengono da un acquisto criminale.»

è stata ritirata con effetto a decorrere dal 1.7.1999.

<sup>16</sup> Art. 2 del DF del 2 mar. 1993 (RU **1993** 2384)

<sup>17</sup> **RS 311.0**

*Riserva all'articolo 21*

La notificazione di documenti giudiziari a persone in Svizzera deve essere effettuata per il tramite delle autorità svizzere competenti (Ufficio federale di giustizia<sup>18</sup>).

*Riserva all'articolo 25*

Le richieste e gli allegati devono essere presentati in lingua tedesca, francese o italiana, o essere accompagnate da una traduzione ufficiale certificata conforme in una di tali lingue.

*Riserva all'articolo 32*

Le informazioni e gli elementi di prova ottenuti dalla Svizzera in applicazione della presente Convenzione non possono, senza previo consenso dell'Ufficio federale di Giustizia (Uffici centrali), essere utilizzati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente per scopi di indagine o di procedura diversi da quelli precisati nella richiesta.

*Dichiarazione – articolo 23*

Autorità centrale:

Office fédéral de la justice  
Bundesrain 20  
CH-3003 Berne  
téléphone: +41.31.322.11.20  
fax: +41.31.322.53.80

**Ucraina***Riserva all'articolo 14*

L'articolo 14 paragrafo 2 della Convenzione si applica subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del sistema giuridico ucraino.

*Riserva all'articolo 25*

Le richieste e gli allegati di cui all'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione, qualora non fossero redatti in lingua ucraina, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua ucraina o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

*Riserva all'articolo 32*

Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione l'Ucraina dichiara che le informazioni e gli elementi di prova da essa forniti in applicazione del capitolo III della Convenzione non possono, senza il proprio consenso, essere utilizzati dalla Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

<sup>18</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

*Dichiarazione – articolo 23*

In conformità dell'articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione, le autorità centrali competenti designate dall'Ucraina sono il Ministero della Giustizia d'Ucraina (per quanto concerne le decisioni giudiziarie) e l'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina (per quanto concerne le istanze procedurali nel quadro di indagini criminali).

**Ungheria***Riserva all'articolo 6*

In virtù dell'articolo 6 paragrafo 4 l'Ungheria si riserva il diritto di applicare il paragrafo 1 di questo articolo ai reati principali definiti dal proprio Codice Penale.

*Riserva all'articolo 14*

In virtù dell'articolo 14 paragrafo 3 l'Ungheria dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica soltanto subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

*Riserva all'articolo 21*

In virtù dell'articolo 21 paragrafo 2 l'Ungheria dichiara che i documenti giudiziari devono essere notificati unicamente per il tramite della propria autorità centrale.

*Riserva all'articolo 25*

In virtù dell'articolo 25 paragrafo 3 le richieste e gli allegati devono essere redatti in lingua ungherese o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa oppure accompagnate da una traduzione in una di queste lingue. Tuttavia, l'Ungheria dichiara di essere disposta ad accettare le richieste e gli allegati in lingua tedesca.

*Riserva all'articolo 32*

In virtù dell'articolo 32 paragrafo 2 l'Ungheria dichiara che le informazioni o gli elementi di prova da essa trasmessi in applicazione del capitolo III della Convenzione non possono, senza previo consenso, essere usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

*Dichiarazione – articolo 23*

In virtù dell'articolo 23 paragrafo 2 la Repubblica d'Ungheria designa il

Ministère de la Justice de la République de Hongrie  
(1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4.)

e il

Parquet Général de la République de Hongrie  
(1055 Budapest, Markó u. 16.)

come autorità centrali.